

<b>PARTE I-COERENZE CON IL REGOLAMENTO REGIONALE</b>	<b>6</b>
<b>Titolo 1. Generalità</b>	<b>6</b>
Capo 1. Disposizioni generali	6
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni (testo vigente al 09/2015)	6
Art. 2. Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico (testo vigente al 09/2015)	6
Art. 3. Abrogato	6
Art. 4. Abrogato	6
Art. 5. Deroghe alle norme forestali (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	6
<b>Titolo 2. Procedure</b>	<b>6</b>
Capo 2. Istanza	6
Art. 6. Autorizzazione (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	7
Art. 7. Silenzio assenso per interventi in deroga (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	7
Art. 8. Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	7
Art. 9. Denuncia di inizio attività) (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	7
Art. 10. Opere di pronto intervento (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	7
Art. 11. Procedura informatizzata (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	7
Art. 12. Validità del permesso di taglio (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	7
Capo 3. Allegati tecnici all'istanza	7
Art. 13. Dichiarazione di conformità tecnica (abrogato)	8
Art. 14. Progetto di taglio (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	8
Art. 15. Relazione di taglio (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	8
Art. 16. Esonero dalla presentazione degli allegati	8
Capo 4. Controlli, sanzioni e ripristini dei luoghi	8
Art. 17. Controlli	8
Art. 18. Sanzioni (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	9
Art. 19. Ripristino dei luoghi (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	9
<b>Titolo 3. Gestione dei boschi</b>	<b>9</b>
Capo 1. Norme comuni a tutti i boschi	9
Art. 20. Disposizioni generali sulle attività selvicolturali (dgr. 10/2961 del 19/12/2014)	10
Art. 21. Stagione silvana (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	10
Art. 22. Scarti delle lavorazioni (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	10
Art. 23. Conversioni (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	12
Art. 24. Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	12
Art. 25. Rinnovazione artificiale (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	12
Art. 26. Raccolta del terriccio e della lettiera (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	14
b bis) nei terreni gravati da specifico uso civico.	14
Art. 27. Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	14
Art. 28. Potature e tagli delle ceppaie (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	14
Art. 29. Sradicamento delle piante e delle ceppaie (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	14
Art. 30. Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	14
Art. 31. Gestione dei castagneti da frutto (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	14
Art. 32. Danni all'ecosistema (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	16
Art. 33. Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	16
a) danni di tipo idrogeologico.	16
Art. 34. Prevenzione dai danni da concentrazione, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	16
Art. 35. Segnaletica (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	16
Art. 36. Recinzioni e chiudende (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	16
Art. 37. Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	16
Art. 38. Carbonizzazione	18
Capo 2. Selvicoltura	18
Art. 39. Norme per gli interventi in fustaia per soggetti diversi da quelli indicati all'art.1comma2	18
Art. 40. Norme per gli interventi nei cedui per soggetti diversi da quelli indicati all'art. 1 comma2 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	18
Art. 41. Periodicità dei tagli per soggetti diversi da quelli indicati all'art.1 comma2 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	18

Art. 42.	Norme per gli interventi nei cedui sotto fustaia e nelle forme di governo miste per i soggetti diversi da quelli indicati all'art.1 comma 2 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	20
Art. 43.	Compilazione dei piani di assestamento forestale (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	20
Art. 44.	Piani di assestamento forestale scaduti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	20
Art. 45.	Accantonamento degli utili (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	20
Art. 46.	Libro economico e ripresa (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	22
Art. 47.	Gestione selvicolturale delle aree protette (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	22
Art. 48.	Misure di conservazione provvisorie per i siti Natura 2000 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	22
Capo 3.	Imboschimenti e rimboschimenti	23
Art. 49.	Caratteristiche degli impianti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	23
Art. 50.	Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	23
Art. 51.	Materiale vegetale (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	23
Art. 52.	Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	23
Capo 4.	Difesa fitosanitaria e dagli incendi	23
Art. 53.	Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	23
Art. 54.	Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	25
Art. 55.	Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	25
Art. 56.	Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	25
Capo 5.	Pascolo in bosco	25
Art. 57.	Limiti al pascolo in bosco (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	25
Capo 6.	Gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie	25
Art. 58.	Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	25
Art. 59.	Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	27
Art. 60.	Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	27
Art. 61.	Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	27
Capo 7.	Altri vincoli	27
Art. 62.	Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	27
Art. 63.	Boschi intensamente fruiti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	27
<b>Titolo 4.</b>	<b>Gestione dei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico</b>	<b>28</b>
Capo 1.	Gestione della vegetazione	28
Art. 64.	Taglio di alberi e arbusti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	29
Capo 2.	Terreni agrari	29
Art. 65.	Lavorazioni del terreno (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	29
Art. 66.	Regimazione delle acque agrarie (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	29
Art. 67.	Prati stabili (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	29
Capo 3.	Pascolo in aree non boschive	29
Art. 68.	Modalità di pascolo (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	29
Art. 69.	Pascolo eccessivo (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	29
<b>Titolo 5.</b>	<b>Infrastrutture forestali ed altre opere che interessano l'ecosistema forestale</b>	<b>29</b>
Art. 70.	Definizioni (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	30
Capo 1.	Viabilità agro-silvo-pastorale	30
Art. 71.	Manutenzione (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	30
Art. 72.	Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	30
Capo 2.	Sistemi di esbosco aerei	32
Art. 73.	Gru a cavo (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	32
Art. 74.	Fili a sbalzo (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	32
Capo 3.	Altre norme	32
Art. 75.	Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	32
Art. 76.	Infrastrutture forestali temporanee e sentieri (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	34
Art. 77.	Altre norme di salvaguardia idrogeologica (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	34
Art. 78.	Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)	34
<b>PARTE II-RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI</b>		<b>36</b>
Capo 1.	Pianificazione	36
Art. 79.	Pianificazione urbanistica comunale	36
Art. 80.	Rimandi alla pianificazione forestale di dettaglio – Utilizzo di fondi pubblici	36
Art. 80.	bis “Procedure di aggiornamento del PIF”	38

Art. 81.	Norme a valenza paesistica	38
Capo 2.	Trasformazioni e compensazioni	40
Art. 82.	Trasformazioni e compensazioni: generalità	40
Art. 83.	Trasformazioni del bosco ordinarie a fini urbanistici	42
Art. 84.	Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di collina	42
Art. 85.	Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di montagna	44
Art. 86.	Art 86 Trasformazioni del bosco finalizzate alla valorizzazione paesistica	45
Art. 87.	Trasformazioni del bosco ordinarie per attività estrattive	45
Art. 88.	Trasformazioni del bosco a carattere speciale	45
Art. 88.	bis "Esonero dagli interventi compensativi":	48
Art. 89.	Concordamento preventivo delle opere di compensazione	48
Art. 90.	Elaborati minimi a supporto delle trasformazioni	48
Art. 91.	Suddivisione temporale delle trasformazioni	48
Art. 92.	Natura e localizzazione degli interventi compensativi	48
Art. 93.	Albo delle opportunità di compensazione	50
Art. 94.	Inquadramento giuridico delle aree trasformate	50
Art. 94.	bis "Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici"	50
<b>PARTYE III – NORME TECNICHE SPECIFICHE DI GESTIONE FORESTALE</b>		<b>52</b>
Capo 1.	Norme generali per i boschi di alto fusto	52
Art. 95.	Tagli intercalari	52
Art. 96.	Tagli a raso	52
Art. 97.	Tagli successivi	52
Art. 98.	Formazioni d'impianto artificiale	52
<b>Titolo 1. Norme speciali per i boschi a destinazione protettiva</b>		<b>52</b>
Art. 99.	Finalità e principi generali	53
Art. 100.	pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza	53
Capo 1.	Faggete	53
Art. 101.	Selvicoltura adottata	53
Capo 2.	Acero tiglio frassineti	53
Art. 102.	Selvicoltura adottata	53
Art. 103.	Cure colturali	53
Capo 3.	Castagneti	53
Art. 104.	Selvicoltura adottata	53
Art. 105.	Cure colturali	53
Art. 106.	Ampiezza delle tagliate	55
Capo 4.	Orno ostrieti	55
Art. 107.	Selvicoltura adottata	55
Art. 108.	Cure colturali	55
Art. 109.	Ampiezza delle tagliate	55
Capo 5.	Alnete	55
Art. 110.	Selvicoltura adottata	55
Art. 111.	Cure colturali	55
Art. 112.	Ampiezza delle tagliate	55
Capo 6.	Querce carpineti	55
Art. 113.	Selvicoltura adottata	55
Art. 114.	Cure colturali	55
Capo 7.	Saliceti e formazioni igrofile in genere	56
Art. 115.	Selvicoltura adottata	56
Art. 116.	Ampiezza delle tagliate	56
Capo 8.	Formazioni antropogene-robinieti	56
Art. 117.	Selvicoltura adottata	56
Art. 118.	Ampiezza delle tagliate	56
Capo 9.	Betuleti e corileti	56
Art. 119.	Selvicoltura adottata	56
Art. 120.	Ampiezza delle tagliate	56
<b>Titolo 2. Norme speciali per i boschi a destinazione multifunzionale</b>		<b>56</b>
Art. 121.	Finalità	57
Art. 122.	Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza	57
Capo 1.	Faggete	57

Art. 123.	Selvicoltura adottata	57
Art. 124.	Cure colturali	57
Art. 125.	Ampiezza delle tagliate	57
Capo 2.	Acero tiglio frassineti	57
Art. 126.	Selvicoltura adottata	57
Art. 127.	Cure colturali	57
Capo 3.	Castagneti	57
Art. 128.	Selvicoltura adottata	57
Art. 129.	Cure colturali	59
Art. 130.	Ampiezza delle tagliate	59
Capo 4.	Alnete	59
Art. 131.	Selvicoltura adottata	59
Art. 132.	Cure colturali	59
Art. 133.	Ampiezza delle tagliate	59
Capo 5.	Querco carpineti	59
Art. 134.	Selvicoltura adottata	59
Art. 135.	Cure colturali	59
Art. 136.	Ampiezza delle tagliate	59
Capo 6.	Saliceti e formazioni igrofile in genere	59
Art. 137.	Selvicoltura adottata	59
Art. 138.	Ampiezza delle tagliate	59
Capo 7.	Formazioni antropogene- Robinieti	59
Art. 139.	Selvicoltura adottata	60
Art. 140.	Ampiezza delle tagliate	60
Capo 8.	Orno ostrieti	60
Art. 141.	Selvicoltura adottata	60
Art. 142.	Ampiezza delle tagliate	60
Capo 9.	Pineta di pino silvestre	60
Art. 143.	Selvicoltura adottata	60
Art. 144.	Cure colturali	60
Art. 145.	Ampiezza delle tagliate	60

**Titolo 3. Norme speciali per i boschi a destinazione produttiva** **60**

Capo 1.	Faggete	61
Art. 146.	Selvicoltura adottata	61
Art. 147.	Cure colturali	61
Art. 148.	Ampiezza delle tagliate	61
Capo 2.	Acero tiglio frassineti	61
Art. 149.	Selvicoltura adotta	61
Art. 150.	Cure colturali	61
Capo 3.	Castagneti	61
Art. 151.	Selvicoltura adottata	61
Art. 152.	Cure colturali	61
Art. 153.	Ampiezza delle tagliate	62
Capo 4.	Orno ostrieti	62
Art. 154.	Selvicoltura adottata	62
Art. 155.	Cure colturali	62
Capo 5.	Alneti	62
Art. 156.	Selvicoltura adoatta	62
Art. 157.	Cure colturali	62
Art. 158.	Ampiezza delle tagliate	62
Capo 6.	Querco carpineti	62
Art. 159.	Selvicoltura adottata	62
Art. 160.	Cure colturali	62
Art. 161.	Ampiezza delle tagliate	62
Capo 7.	Saliceti e formazioni igrofile in genere	62
Art. 162.	Selvicoltura adottata	62
Art. 163.	Ampiezza delle tagliate	62
Capo 8.	Formazioni antropogene-Robinieti	64
Art. 164.	Selvicoltura adottata	64
Art. 165.	Ampiezza delle tagliate	64
Capo 9.	Pinete di pino silvestre	64
Art. 166.	Selvicoltura adottata	64

Art. 167.	Cure colturali	64
Art. 168.	Ampiezza delle tagliate	64
Capo 10.	Rimboschimenti di categoria diversa da quelle elencate	64
Art. 169.	Linee di indirizzo selvicolturale	64
Capo 11.	Norme finali	64
Art. 170.	Sostituzione (soppresso)	64
Art. 170.	Bis- Precisazioni di dettaglio	64
Art. 171.	Sanzioni	64
Art. 172.	Norme finali e transitorie	65
Art. 173.	Allegati	65

**ALLEGATO N°2: ELENCO DELLE SPECIE AUTOCTONE IMPIEGABILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI**

TESTO COORDINATO  
(R.R. 5/2007 e Reg. PIF CM V.Verbano)

*PARTE I-COERENZE CON IL REGOLAMENTO REGIONALE*

*Titolo 1. Generalità*

Capo 1. Disposizioni generali

*Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni (testo vigente al 09/2015)*

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008, reca norme forestali che si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'articolo 42 della legge regionale citata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008, gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale.
3. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A.

*Art. 2. Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico (testo vigente al 09/2015)*

1. Tutti i tagli, compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all'articolo 50 della l.r. 31/2008, al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008.

*Art. 3. Abrogato*

*Art. 4. Abrogato*

*Art. 5. Deroghe alle norme forestali (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. I piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono derogare al presente regolamento, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008.
2. Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione.

*Titolo 2. Procedure*

Capo 2. Istanza

*Art. 6. Autorizzazione (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. All'interno delle aree protette, i tagli colturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati, fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, previa autorizzazione prevista dall'articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008.
2. Tale autorizzazione è rilasciata dall'ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, alla quale sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.

*Art. 7. Silenzio assenso per interventi in deroga (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali in deroga alle disposizioni del presente regolamento o della pianificazione forestale può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:
  - a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
  - b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;
  - c) negli altri casi previsti dal presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati.
3. L'ente forestale può vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'articolo 10.
4. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazioni da parte dell'ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.

*Art. 8. Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Dopo l'approvazione del piano di indirizzo forestale, l'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e al piano di indirizzo forestale, da realizzarsi nelle riserve regionali e nei parchi naturali compresi nei parchi regionali, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente forestale. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora l'ente forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

*Art. 9. Denuncia di inizio attività (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attività. Alla denuncia di inizio attività sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.

*Art. 10. Opere di pronto intervento (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Le opere considerate di pronto intervento in base all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo.
- 2.

*Art. 11. Procedura informatizzata (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata.  
Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del presente regolamento.

*Art. 12. Validità del permesso di taglio (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale sensi dell'articolo 14, comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque.

Capo 3. Allegati tecnici all'istanza

*Art. 13. Dichiarazione di conformità tecnica (abrogato)*

*Art. 14. Progetto di taglio (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:

- a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
- b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;
- c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;
- d) relazione sui metodi di esbosco;
- e) cartografia catastale;
- f) corografia;
- g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi;
- h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.

1 bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.

2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.

3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.

4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'onere generale o particolare.

5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.

6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.

7. Al termine dell'intervento, il progettista redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.

*Art. 15. Relazione di taglio (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

- a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;
- b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;
- c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;

2 bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.

3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.

*Art. 16. Esonero dalla presentazione degli allegati*

1. Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.

1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio

**Capo 4. Controlli, sanzioni e ripristini dei luoghi**

*Art. 17. Controlli*

1. I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'articolo 61, della l.r. 31/2008, riguardante:

- a) un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentatività individuati dalla competente struttura regionale, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attività selvicolturali. Il campione è estratto, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione è costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio è in corso di validità e da tutte le istanze il cui permesso di taglio è scaduto da meno di un anno.
- b) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 14 e 15 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza;
- c) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali per i quali siano state impartite prescrizioni tecniche da parte dell'ente forestale, in particolare con riguardo alla rinnovazione artificiale.

2. Gli enti competenti informano la Giunta regionale circa l'esito dei controlli.

*Art. 18. Sanzioni (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 61, della l.r. 31/2008.

2. I proventi delle sanzioni previste dall'articolo 61 della l.r. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale:

- a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale di cui all'articolo 47 della l.r. 31/2008;
- b) ad opere di pronto intervento di cui all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008;
- c) alla creazione di nuovi boschi;
- d) alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti;
- d bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;
- d ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.

*Art. 19. Ripristino dei luoghi (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008, chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

**Titolo 3. Gestione dei boschi**

**Capo 1. Norme comuni a tutti i boschi**

*Art. 20. Disposizioni generali sulle attività selvicolturali (dgr. 10/2961 del 19/12/2014)*

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
  - a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
  - b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
  - c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da
  - a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
  - b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
  - c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
  - d) enti pubblici.
- 4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:
  - a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
  - b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.
- 4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera *singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.*
- 4 quater. Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale :
  - a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
  - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
  - c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;
  - d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
  - e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
  - f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
  - g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco."

*Art. 21. Stagione silvana (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
  - a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
  - b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
  - c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
- 3 bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.
4. Sono permessi tutto l'anno:
  - a) i tagli di utilizzazione delle fustaie;
  - b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;

*Art. 22. Scarti delle lavorazioni (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimiali, deve essere:
  - a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco;
  - b) sminuzzato mediante triturazine e distribuito sull'area interessata al taglio;
  - c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti;

c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio.

2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.

3. È vietato:

a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;

b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.

3 bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.

3 ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.

*Art. 23. Conversioni (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:

- a) nelle fustaie esistenti;
- b) nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
- c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.

2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
- b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.

3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti. I piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.

4. Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.

4 bis. Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.

*Art. 24. Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.

2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.

3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
- b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
- c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
- d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri;
- d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B;
- d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.

4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.

5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.

5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.

*Art. 25. Rinnovazione artificiale (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:

- a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio;
- b) quando imposta dall'ente forestale;
- c) in assenza di rinnovazione naturale.

2.

3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.

4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:

- a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;
  - b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.
5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.
6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.
7. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 51.
- 7 bis. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.

*Art. 26. Raccolta del terriccio e della lettiera (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:

- a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;
- b) a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade;

*b bis) nei terreni gravati da specifico uso civico.*

2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.

*Art. 27. Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine è vietata salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 7; nella richiesta sono specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalità della raccolta.

2. È permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purché con il consenso del proprietario o conduttore del bosco e previa comunicazione all'ente forestale competente.

2 bis. I tagli colturali all'interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all'articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall'ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.

*Art. 28. Potature e tagli delle ceppaie (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:

- a) la potatura delle piante già in forma obbligatoria;
  - b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.
3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.

4. La spalcatore nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.

5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.

6. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.

*Art. 29. Sradicamento delle piante e delle ceppaie (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8.

*Art. 30. Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. È obbligatoria la rinnoiazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.

*Art. 31. Gestione dei castagneti da frutto (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nei castagneti da frutto in attività è possibile effettuare:

- a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti;
- b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;
- c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;

d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;

d bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema;

d ter) la ricostruzione del cotico erboso;(

d quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio.

2. Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali.

3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.

3 bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni colturali eseguibili.

4. L'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la conversione di boschi in castagneti da frutto.

*Art. 32. Danni all'ecosistema (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.
2. La ripulitura è permessa:
  - a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
  - b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31;
  - c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea;
  - c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.

*Art. 33. Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare:
  - a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
  - b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;
    - a) danni di tipo idrogeologico.
2. Gli interventi di pulizia del sottobosco e di potatura indispensabili per la messa in sicurezza e la percorribilità del cantiere, purché eseguiti a regola d'arte, non sono considerati danni.

*Art. 34. Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.
2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.
3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.
4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.
5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.

*Art. 35. Segnaletica (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

- Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio.
2. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.
  3. È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai piani di assestamento forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.

*Art. 36. Recinzioni e chiudende (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.

*Art. 37. Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. L'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, nei casi consentiti dall'articolo 59 della l.r. 31/2008, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall'articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione:
  - a) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
  - b) dell'ente forestale, nei casi restanti.
  - 1 bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale la creazione di percorsi sospesi.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:
  - a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area attrezzata;
  - b) assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia l'autorizzazione;
  - c) programma della manifestazione;
  - d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;

- a) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.
3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.
4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e nel caso di manifestazioni ha una durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.
5. Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.
6. Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.
7. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati;
- b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
- c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
- d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
- e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.

*Art. 38. Carbonizzazione*

1. La carbonizzazione in bosco è consentita, previa autorizzazione dell'ente forestale con le modalità previste all'articolo 7, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove, purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a quindici metri.
2. La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, individuata nella istanza di autorizzazione, tale da evitare ogni pericolo di incendi. È consentito l'uso di forni metallici.
3. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi in cui il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008.

**Capo 2. Selvicoltura**

*Art. 39. Norme per gli interventi in fustaia per soggetti diversi da quelli indicati all'art.1comma2*

1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.
2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.
3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.
4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.
5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:
  - a) carpineti;
  - b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;
  - c) querceto carpineti;
  - d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;
  - e) alneti, ossia formazioni di ontani;
  - f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
  - g) faggete;
  - h) betuleti;
  - i) mughete;
  - j) piceo-faggeti;
  - k) abieteti;
  - l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.
6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio.
7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:
  - a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
  - b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.
8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

*Art. 40. Norme per gli interventi nei cedui per soggetti diversi da quelli indicati all'art. 1 comma2 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.

2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:

- a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
- b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.

3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.

5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) castagneti;
- b) robinieti misti;
- c) alneti di ontano bianco o nero;
- d) orno-ostrieti e carpineti;
- e) formazioni di pioppi;
- e-bis) betuleti.

6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) querceti, quercu-carpineti;
- b) faggete;
- c) altre formazioni di latifoglie autoctone.

7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

8 bis. Le matricine da rilasciare devono:

- a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
- b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.

*Art. 41. Periodicità dei tagli per soggetti diversi da quelli indicati all'art.1 comma2 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni.
2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:
  - a) ottanta anni per i lariceti;
  - b) sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzione;
  - c) cinquanta anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di pino nero di origine artificiale e i rimboschimenti con conifere esotiche;
  - d) quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie;
  - d bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cembrete.
3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a:
  - a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i querceto-carpineti;
  - b) ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti;
  - c) cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli alneti di ontano bianco e nero;
  - d) quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci anni nei restanti casi.
4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
5. Il turno minimo previsto nei cedui è di:
  - a) tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti;
  - b) sei anni nei corileti e nei saliceti;
  - c) dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo;
  - d) quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro e negli orno-ostrieti;
  - e) venti anni nei robinieti misti, nei querceto-carpineti e carpineti, nei querceti di rovere e farnia, negli alneti, nelle faggete e in altre formazioni a ceduo.
6. Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a cinque anni.

*Art. 42. Norme per gli interventi nei cedui sotto fustaia e nelle forme di governo miste per i soggetti diversi da quelli indicati all'art.1 comma 2 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nei cedui sotto fustaia, è permessa la ceduzione della componente a ceduo con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in assenza, di matricine scelte fra i polloni, purché di buona conformazione e possibilmente affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine è:
  - a) duecentocinquanta piante per ettaro, qualora la componente a fustaia sia a prevalenza di farnia o rovere e il ceduo a prevalenza di robinia;
  - b) centocinquanta piante per ettaro negli altri casi.
2. Per le restanti prescrizioni tecniche, si applicano gli articoli 39, 40 e 41.
3. La superficie massima interessata da taglio non può superare i sette ettari.

*Art. 43. Compilazione dei piani di assestamento forestale (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. I piani di assestamento forestale sono redatti in base ai criteri e alle procedure previsti dall'articolo 47, comma 7, della l.r. 31/2008, utilizzando sistemi informativi individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. I piani d'assestamento indicano, per ogni particella, il sistema selvicolturale di gestione su base tipologica, motivando le modalità di esecuzione dei tagli.

*Art. 44. Piani di assestamento forestale scaduti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti possono essere realizzati in conformità al presente regolamento allegando il progetto di taglio nei casi previsti dall'articolo 14.

*Art. 45. Accantonamento degli utili (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.
2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.
3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.
4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:

- a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;
- b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento;
- c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.

*Art. 46. Libro economico e ripresa (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Tutte le utilizzazioni forestali effettuate, sono annotate a cura dei gestori del piano di assestamento nel libro economico inserito nel piano.
2. La ripresa particellare non può essere superata, salvo utilizzazioni eccezionali a carattere forzoso autorizzate dall'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, o dalla competente struttura della Giunta regionale nel caso di piani che interessino il patrimonio forestale regionale; tali utilizzazioni forestali vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.

*Art. 47. Gestione selvicolturale delle aree protette (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nelle riserve regionali e nei parchi naturali e regionali la gestione selvicolturale è conforme alle linee guida dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e dei piani di gestione delle riserve regionali.
2. In assenza dei piani di cui al comma 1, la gestione selvicolturale deve comunque favorire la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali, la composizione floristica e la biodiversità. I popolamenti devono essere mantenuti in condizioni ottimali sia strutturali che funzionali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, mantenendo o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro rinnovazione. La conversione dei cedui semplici in cedui composti o in boschi d'alto fusto è favorita ove possibile.
3. In tutte le aree protette i piani di indirizzo forestale possono modificare la stagione silvana ai sensi dell'articolo 21.

*Art. 48. Misure di conservazione provvisorie per i siti Natura 2000 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione provvisorie:
  - a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
  - b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
  - c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
  - d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
  - e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:
    - 1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
    - 2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
    - 3) nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;
    - 4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.
  - f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
  - g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
  - h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
  - i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:
    - 1) dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;
    - 2) dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;
    - 3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.
  - j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;
  - j bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;
  - j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:
    - 1) acero-tiglieti;
    - 2) alnete di ontano nero;
    - 3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

### Capo 3. Imboschimenti e rimboschimenti

#### *Art. 49. Caratteristiche degli impianti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Rimboschimenti ed imboschimenti sono:

- a) realizzati, nel caso della montagna, solo su terreni non agricoli, al fine di preservare il paesaggio, la diversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;
  - b) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere;
  - c) realizzati con specie autoctone;
  - d) realizzati con specie sia arboree che arbustive; le piante di specie arbustive non possono superare un quarto di quelle messe a dimora;
  - e) realizzati con una densità di impianto di minimo milletrecento piante per ettaro; tale valore può essere ridotto qualora, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.
2. Prescrizioni tecniche differenti da quelle indicate nel comma 1 possono essere previste dai piani di indirizzo forestale, dai piani di assestamento forestale o in occasione di specifici bandi per l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione o degli enti forestali.

#### *Art. 50. Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti.
2. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti senza contributi pubblici, l'intervento è soggetto all'autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. L'istanza è corredata da un progetto redatto da dottore forestale o agronomo.
3. Durante la stesura o la revisione del piano di indirizzo forestale sono riportati in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti.

#### *Art. 51. Materiale vegetale (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredata, nei casi previsti dalla predetta normativa, da:

- a) certificato principale di identità, ai sensi dell'articolo 6, del d.lgs. 386/2003;
  - b) passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.
2. È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone indicate nell'allegato C. Il piano di indirizzo forestale può prevedere ulteriori specie autoctone presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali. La Giunta regionale determina le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica.
3. La modifica o l'integrazione dell'allegato C può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento.

#### *Art. 52. Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 5, lettera e), della l.r. 31/2008, è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attività selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B.
2. La modifica o l'integrazione dell'allegato B può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

### Capo 4. Difesa fitosanitaria e dagli incendi

#### *Art. 53. Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale.
2. Il proprietario o possessore del bosco è inoltre tenuto:

- a) ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
- b) a permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti.<sup>3</sup> In caso di grave attacco epidemico di malattie o parassiti, l'ente forestale, su proposta del servizio fitosanitario regionale, può disporre la deroga all'obbligo di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito o di alberi morti.

*Art. 54. Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
  - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
  - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
  - c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.
5. La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile.
6. In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

*Art. 55. Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. I proprietari o gestori di strade, ferrovie e canali le cui scarpate e margini distano meno di cento metri da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno due metri da ogni bordo.

*Art. 56. Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

- 1.
2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.
3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.

**Capo 5. Pascolo in bosco**

*Art. 57. Limiti al pascolo in bosco (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:
  - a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
  - b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione.
2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.
- 2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.
- 3.
- 3 bis.

**Capo 6. Gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie**

*Art. 58. Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
  - a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;
  - b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
  - c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;
  - d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un

metro e mezzo per lato.2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:

a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;

b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.

3 bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.

*Art. 59. Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.
2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

*Art. 60. Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.
2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.
3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.
4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

*Art. 61. Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.
  2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.
  3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.
- 3 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico.

**Capo 7. Altri vincoli**

*Art. 62. Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923 (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. L'ente forestale compila e approva un elenco dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923; tale elenco è notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Gli enti forestali informano la struttura regionale competente in materia di agricoltura dell'aggiornamento degli elenchi.
2. In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, spezzate o morte nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità, salvo particolari prescrizioni disposte dal piano di indirizzo forestale o dal piano di assetto forestale o autorizzate dagli enti forestali.

*Art. 63. Boschi intensamente fruiti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. L'ente forestale, anche su proposta dei comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruiti che necessitino di un particolare regime di tutela e protezione.
2. Nei boschi intensamente fruiti l'ente forestale può vietare o limitare:

a) l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che

non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;

- b) l'introduzione di cani sciolti; i cani con guinzaglio non superiore a due metri e mezzo possono transitare esclusivamente sui sentieri segnati;
- c) lo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
- d) l'allestimento di manifestazioni e raduni all'interno delle aree boscate;
- e) la raccolta di fiori, piante, lettiera, terriccio e la cattura di animali;
- f) l'esercizio del pascolo;
- g) l'allestimento di tende e campeggi;
- h) il transito di cavalli e biciclette;
- i) l'accensione di fuochi.

3. L'ente forestale individua un ente gestore del bosco intensamente fruito, preferibilmente un consorzio forestale, il quale è tenuto al mantenimento del bosco stesso in buone condizioni, anche al fine di prevenire danni alla pubblica incolumità.

#### *Titolo 4. Gestione dei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico*

##### Capo 1. Gestione della vegetazione

*Art. 64. Taglio di alberi e arbusti (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruticosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.
2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.
3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

**Capo 2. Terreni agrari**

*Art. 65. Lavorazioni del terreno (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappature, affossature o drenaggi, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno due metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la difesa dei terreni lavorati dalle acque provenienti da monte e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni lavorati, evitando ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento.
2. In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilità del terreno o turbare il regime delle acque, l'ente forestale può impartire prescrizioni o limitazioni per diminuire il pericolo.

*Art. 66. Regimazione delle acque agrarie (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Le acque di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua o in vallecole o comunque regimate in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.
2. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.

*Art. 67. Prati stabili (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo culturale agricolo può essere effettuata liberamente purché finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalità che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 7.

**Capo 3. Pascolo in aree non boschive**

*Art. 68. Modalità di pascolo (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:
  - a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
  - b) salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata ai sensi dell'articolo 7, il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli ottocento ed i millecinquecento metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai millecinquecento metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
  - c) il pascolo vagante, ossia senza custode, può essere esercitato nei terreni in proprietà o in possesso del proprietario o affittuario degli animali, purché i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende;
  - d) i pascoli di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici devono essere gestiti in base ad un piano di gestione o ad un capitolato; all'inizio ed alla fine del contratto di locazione sono redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'ente forestale specifici atti di consegna e di riconsegna del terreno;
  - e) è vietato l'uso del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo.

*Art. 69. Pascolo eccessivo (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. L'ente forestale può limitare o vietare l'esercizio del pascolo in caso di:
  - a) fenomeni di erosione, smottamento o di grave danneggiamento del cotico erboso;
  - b) interventi di inerbimento o consolidamento del suolo.
2. Nei pascoli sono vietati la rottura del cotico e le lavorazioni andanti quali lo scasso o il dissodamento.

**Titolo 5. *Infrastrutture forestali ed altre opere che interessano l'ecosistema forestale***

*Art. 70. Definizioni (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Sono definite infrastrutture forestali la viabilità agro-silvo-pastorale, le condotte permanenti per l'esbosco, i piazzali di deposito e di prima lavorazione, nonché i viali e le fasce tagliafuoco.

**Capo 1. Viabilità agro-silvo-pastorale**

*Art. 71. Manutenzione (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008, né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.

2. Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:

- a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
  - b) il ricarico con inerti;
  - c) la risagomatura delle fossette laterali;
  - d) il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;
  - e) il ripristino di tombini e attraversamenti esistenti;
  - f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la loro risagomatura localizzata;
  - g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
  - h) la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
  - i) la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;
  - j) gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.
3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j), per manutenzione straordinaria si intende:

- a) gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
  - b) la realizzazione di tombini e attraversamenti;
  - c) la realizzazione di fossette laterali alla sede stradale;
  - d) la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;
  - e) gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni;
  - e bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;
  - e ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose.
4. Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- a) la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
  - b) la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti.
5. Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:

- a) le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compattate;
- b) le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
- d) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
- e) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- f) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- g) gli scavi a sezione obbligata devono essere immediatamente ricolmati, i fronti di scavo e i riporti prontamente stabilizzati e consolidati.

*Art. 72. Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilità agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonché danni agli impianti

della segnaletica escursionistica.

2. Al termine dei lavori di esbosco la viabilità permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e la corretta regimazione delle acque.

2 bis. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.

## Capo 2. Sistemi di esbosco aerei

### *Art. 73. Gru a cavo (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.
2. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
3. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.
4. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardanti l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.
5. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.
6. E' vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
7. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
8. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.

### *Art. 74. Fili a sbalzo (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

- 1.1. Per l'installazione di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.
2. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
3. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo.
4. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.
5. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, all'ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.
6. E' vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
7. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
8. I dati relativi ai fili a sbalzo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.

## Capo 3. Altre norme

### *Art. 75. Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nel caso di utilizzazioni effettuate da enti pubblici o comunque interessanti proprietà pubbliche, la direzione delle operazioni di taglio deve essere effettuata da parte di un dottore forestale o agronomo che provvede alla stesura dei seguenti documenti:
  - a) verbale di consegna;
  - b) verbale di misurazione, nel caso di vendite a misura;
  - c) verbale di stima danni;
  - d) verbale di riconsegna del bosco o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
  - e) scheda statistica.
- 1 bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.
2. Per le utilizzazioni di cui al comma 1 di entità superiore a sette ettari e mezzo l'ente forestale predispone, a fine lavori, un verbale di verifica amministrativa.

2 bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d'oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.

2 ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.

*Art. 76. Infrastrutture forestali temporanee e sentieri (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:

- a) avere durata massima di ventiquattro mesi;
- b) avere fondo naturale;
- c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito. La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:

- a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;
- b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;
- d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
- e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.

3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:

- a) inerbimento delle superfici nude;
- b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
- c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
- d) realizzazione di rinnovazione artificiale.

4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:

- a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
- b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
- c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
- d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali. 4 bis. La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.

*Art. 77. Altre norme di salvaguardia idrogeologica (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi:

- a) i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76;
- b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 e dell'articolo 4, del d.lgs. 227/2001;
- c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 44, della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923.

*Art. 78. Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato (testo R.R. 5/2007 vigente al 09/2015)*

1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrato. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:

- a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
- b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di strame organico quale fogliame o cippato;
- c) tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali;
- d) eventuali terre di scavo eccedenti le necessità di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vinco-

late o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiegate in siti autorizzati.

## PARTE II-RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONI

### Capo 1. Pianificazione

#### Art. 79. *Pianificazione urbanistica comunale*

1. Gli strumenti urbanistici dei comuni recepiscono i contenuti del presente piano d'indirizzo forestale secondo le modalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 10, comma 4 della LR 12/2005.
2. Nell'ambito del Piano delle Regole, per le superfici forestali trasformabili deve essere inserito l'obbligo di realizzare un intervento di ricostituzione del margine boscato residuo (ove esistente) con essenze arboree ed arbustive autoctone. Tale progetto è indipendente e non surrogabile dalla progettazione del verde, ancorché eventualmente obbligatoria o imposta per effetto degli indirizzi urbanistici.
3. L'identificazione delle aree trasformabili di cui ai successivi paragrafi non prevale su eventuali limitazioni maggiormente restrittive di altra natura eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alle eventuali limitazioni di ordine idrogeologico ed idraulico e alla loro regolamentazione (p.e. fasce di rispetto del reticolo idrico).
4. Con riferimento ai principi generali "gerarchico" e "di maggior definizione" di cui all'art. 4 della normativa di piano paesaggistico di cui al vigente PTR, nel caso che, per effetto di un passaggio di scala, vengano apportate delle modifiche ai confini delle aree boscate e dei tematismi di cui alle tavole del PIF, esse dovranno essere trasmesse alla comunità montana per opportuna validazione tecnica.
5. Le modifiche possono riguardare:
  - Errori materiali di riporto del perimetro boscato
  - Migliore aderenza al data-base topografico utilizzato a fini di PGT per effetto degli errori di importazione degli shape-file elaborati sulla base di riferimento del PIF costituita dalla CTR 1.10.000,
6. In nessun caso le modifiche nella delimitazione del bosco operate in sede di PGT possono assumere validità conformativa prima che l'Ente forestale ne abbia verificati
  - Gli errori materiali
  - La ridefinizione degli shape sul data-base topografico.
7. Ved art.1
8. Al fine di garantire la funzionalità e l'armonizzazione del piano d'indirizzo forestale rispetto ai principi informativi dei piani di governo del territorio (come definiti dalla vigente L.r. 12/2005), nel decennio di validità del PIF le singole amministrazioni comunali possono proporre varianti che prevedano modifiche all'assetto delle trasformazioni urbanistiche nei modi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal punto 4.7 dell' "Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF – Parte 2 "Aspetti tecnico metodologici". Ai fini del rispetto di tali modalità, la proposta deve essere supportata da un atto tecnico redatto dalle medesime figure professionali abilitate alla redazione della pianificazione forestale.
- 8 bis Con riferimento al punto 2.2 dell'allegato 1.e della DGR 27 Dicembre 2007 n° 8/6420, le varianti al PIF strettamente coerenti con il contenuto del punto 4.7.2 della DGR 7728/08 si intendono comunque prive di effetti significativi sull'ambiente.
9. Proposte di variante che interessino siti Natura 2000 dovranno essere corredate da specifico studio di incidenza ai fini della relativa valutazione da parte dell'ente gestore.

Negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica sono da favorire a livello di PGT le azioni e gli interventi volti alla tutela, alla valorizzazione ed al completamento della rete ecologica. A tale fine (di completamento) il PGT, sulla base di specifico studio integrativo, può individuare, all'interno delle superfici generali individuate nell'apposito elaborato del presente piano, le specifiche aree da sottoporre a vincolo di rimboschimento che potranno essere oggetto di compensazione forestale, ancorché si tratti di territori ad elevato coefficienti di boscosità, nonché di iniziative d'incentivazione come normate nella LR 12/2005 e s.s.m.i.

#### Art. 80. *Rimandi alla pianificazione forestale di dettaglio – Utilizzo di fondi pubblici*

1. Secondo quanto specificato nella dgr 7728/2008 ai punti 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, la pianificazione forestale di dettaglio si suddivide come segue
  - a) PAF economici: si intendono i piani di assestamento classici con prioritaria validità produttiva  
Obbligatori: Proprietà pubbliche o di enti morali di rilevanti superfici con valenza di tipo produttivo o produttivo protettivo.  
Per superfici rilevanti si intende:  
Che ciascun elemento indipendente, ovvero non in contatto con altre superfici sottoposte ad assestamento, costituito da uno o più mappali aggregati, abbia una superficie superiore ai 10ha;  
Che l'insieme degli elementi indipendenti che costituiscono l'intero piano abbia superficie non inferiore ai 100ha;  
Facoltativi in relazione all'effettiva disponibilità delle aree: proprietà agro forestali private con superficie superiore a 10 ha per i cedui e 100ha per l'alto fusto.
  - b) PAF di gestione: si intendono quei piani inerenti boschi che svolgono funzioni particolari non afferenti gli aspetti eminentemente produttivi che possono pertanto essere svincolati da canoni di normalità assestamentale a favore di indirizzi ge-

stionali puntuali tesi a garantire la miglior risposta al tipo di destinazione funzionale fissata per il bosco medesimo.

Nell'ambito del presente piano sono così individuati:

Obbligatori: Tutti le proprietà pubbliche per i quali vige l'obbligo di assestamento e che non siano interessati da PAF economico.

Facoltativi in relazione all'effettiva disponibilità delle aree

aree agro-forestali di proprietà pubbliche o di enti morali che non siano soggette ad obbligo di piano di assestamento a valenza economica.

aree agro-forestali a valenza naturalistica, storico-paesistica o turistico-ricreativa che non siano suscettibili di trasformazione urbanistica

secondo quanto specificato nella dgr 7728/2008 ai punti 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, la pianificazione forestale di dettaglio si suddivide come segue

a) PAF economici: si intendono i piani di assestamento classici con prioritaria validità produttiva

Obbligatori: Proprietà pubbliche o di enti morali di rilevanti superfici con valenza di tipo produttivo o produttivo protettivo. Per superfici rilevanti si intende:

Che ciascun elemento indipendente, ovvero non in contatto con altre superfici sottoposte ad assestamento, costituito da uno o più mappali aggregati, abbia una superficie superiore ai 10ha;

Che l'insieme degli elementi indipendenti che costituiscono l'intero piano abbia superficie non inferiore ai 100ha;

Facoltativi in relazione all'effettiva disponibilità delle aree: proprietà agro forestali private con superficie superiore a 10 ha per i cedui e 100ha per l'alto fusto.

b) PAF di gestione: si intendono quei piani inerenti boschi che svolgono funzioni particolari non afferenti agli aspetti eminentemente produttivi che possono pertanto essere svincolati da canoni di normalità assestamentale a favore di indirizzi gestionali puntuali tesi a garantire la miglior risposta al tipo di destinazione funzionale fissata per il bosco medesimo.

Nell'ambito del presente piano sono così individuati:

Obbligatori: Tutti le proprietà pubbliche per i quali vige l'obbligo di assestamento e che non siano interessati da PAF economico.

Facoltativi in relazione all'effettiva disponibilità delle aree

aree agro-forestali di proprietà pubbliche o di enti morali che non siano soggette ad obbligo di piano di assestamento a valenza economica.

aree agro-forestali a valenza naturalistica, storico-paesistica o turistico-ricreativa che non siano suscettibili di trasformazione urbanistica

I. Stima provvigionale

II. Normalità selvicolturale secondo un modello comprensivo a particella unica

III. Interventi selvicolturali da realizzare

IV. Interventi di riqualificazione paesistica da realizzare

d. Regolamento di fruizione dell'area

e. Documentazione fotografica

f. Piano finanziario

g. Valutazione di Incidenza positiva, da attuarsi con le modalità di cui alla d.g.r. 13 dicembre 2006 n. 8/3798 da parte dell'Ente gestore.

2. Come previsto dalla dgr 7728/2008 entro due anni dalla data di entrata in vigore del piano d'indirizzo dovrà essere condotto un approfondimento del PIF per i boschi con destinazione selvicolturale di protezione, come indicate nella relativa tavola di piano. Tale approfondimento, eventualmente realizzato per stralci riferiti a singoli ambiti territoriali purché omogenei e senza frazionamenti e parzializzazioni dei bacini idrografici considerati, assumerà valore di pianificazione di Sistemazione Idraulico Forestale e agli interventi in essa previsti saranno applicati i regimi di possibile contribuzione

previsti dalla legislazione ivi compreso l'impiego dei proventi delle compensazioni purché attuati in relazione a lotti funzionali e secondo criteri di progressività e integralità.

3. All'anno 2017, in concomitanza con la scadenza di validità del PAF ex Vali del Luinese, il piano verrà revisionato ed aggiornato integrando anche quello della ex Valcuvia. Il piano verrà a sua volta suddiviso in due differenziando

- un Piano di Assestamento Forestale Economico riferito alle particelle forestali produttive ed a quelle precedentemente classificate "colturali" ove da un sopralluogo le stesse risultassero utilmente gestibili a fini produttivi o produttivo/protettivi

- Un Piano di Assestamento Forestale di Gestione per tutte le restanti superfici al netto dei comparti pascolivi

4. In sede di revisione dei PAF nei termini indicati al precedente comma i comparti pascolivi verranno formalmente stralciati dalla pianificazione assestamentale. Data la prevalenza giuridica e funzionale del

PIF sui PAF, a far data dalla entrata in vigore del vigente PIF le superfici rientranti nei comparti pascolivi dei preesistenti piani di assestamento, pur non ancora formalmente stralciate, verranno ammesse a trasformazione agricola di montagna nel rispetto delle procedure ad essa destinate ai sensi del presente regolamento con esclusione delle superfici classificabili come faggeta, ontaneto, querceto.

5. In sede di revisione dei PAF, verrà obbligatoriamente operata una preliminare verifica sulla consistenza e la localizzazione delle proprietà pubbliche.

*Art. 80. bis "Procedure di aggiornamento del PIF"*

1. Il PIF può essere modificato attraverso le procedure di rettifica, adeguamento o variante.
2. Le rettifiche e gli adeguamenti non costituiscono modifiche "sostanziali" al Piano ma sono il risultato di procedure preventivamente previste dalla normativa sovraordinaria e dallo stesso Piano, tali da conferirgli caratteristiche di plasticità e di dinamicità al fine di garantire il complessivo funzionamento.
3. Si intende per rettifica la modifica puntuale, di limitata estensione, del perimetro delle aree classificate a bosco. Nello specifico, costituiscono elemento di rettifica:
  - a) La correzioni dei refusi e dei meri errori materiali, normativi e/o cartografici;
  - b) Le modifiche alle delimitazioni del bosco di cui alla tavola 1 "Uso del suolo" del PIF, redatta a scala 1:10.000, conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio contenute
  - c) La modifica alla perimetrazione delle aree erroneamente classificate come "bosco", a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili,
  - d) L'aggiornamento di dettaglio della Tavola delle "Tipologie forestali" come da risultanze dello stato di fatto;
  - e) L'aggiornamento a scadenza biennale della Tavola "Galliformi" in relazione a monitoraggi e/o specifiche ricerche di cui all'art 48
  - f) Il recepimento di nuove emergenze costituite con strumenti normativi sovraordinati.Tale procedimento è proprio del PIF e di competenza della Comunità Montana che ha obbligo di trasmettere alla Provincia gli elaborati rettificati ( in formato digitale georeferenziato) per l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale.
4. Costituisco adeguamento del PIF le modifiche all'assetto delle trasformazioni, nei modi previsti dalla normativa vigente e , in particolare, dal punto 4.7.2 dell'Allegato alla DGR n. 7728/2008 "Modalità e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF - Parte 2 - "Aspetti tecnico metodologici", e segnatamente i c.d. scambi paritetici tra superfici boscate di diversa trasformabilità, nonché la revisione, a scala territoriale, della perimetrazione delle aree boscate.

Trattasi di procedimento proprio del PIF ma che può anche scaturire da iniziativa dei Comuni, i quali possono presentare la richiesta di adeguamento solo in occasione di redazione specifica Variante o di nuovo PGT. In tali casi la Comunità Montana, attraverso l'organo a ciò deputato per Statuto, esprime il proprio parere per l'adeguamento del PIF in sede di VAS/Verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di PGT (o di variante a esso), o comunque prima della sua adozione.

L'approvazione dell'adeguamento – tenuto conto del parere della comunità Montana – è di competenza della provincia (giunta provinciale), assumibile anche nel contesto dell'atto amministrativo relativo al parere di compatibilità con il PTCP del PGT o della relativa variante.L'iter di adeguamento non prevede l'acquisizione del parere vincolante dei competenti uffici di Regione Lombardia.Per enti che abbiano approvato il proprio PGT prima della data di vigenza del presente articolo, la richiesta di adeguamento del PIF può essere presentata anche in relazione a previsioni già presenti nel proprio PGT e confliggenti col PIF. La Comunità Montana svolge l'istruttoria tecnica sulla richiesta di adeguamento e, in caso di esito favorevole, trasmette gli atti alla giunta provinciale, organo competente all'approvazione dell'adeguamento.
5. La procedura di variante è prevista per ogni modifica al PIF non ricompresa nei casi di rettifica o adeguamento. La valutazione ambientale strategica della variante è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia. L'adozione della variante è in capo alla Comunità Montana mentre l'approvazione al Consiglio provinciale, previo parere obbligatorio e vincolante degli uffici competenti di Regione Lombardia.
6. L'aggiornamento delle strade VASP regolamentate, sulla base del solo recepimento della regolamentazione comunale, conforme al regolamento tipo della comunità montana e alle cartografie di piano, non costituisce variante, e viene aggiornato secondo le procedure di rettifica precedentemente riportate.

*Art. 81. Norme a valenza paesistica*

- 1, Per effetto della valenza paesistica della pianificazione forestale richiamata al comma 6 del precedente art 1, nelle aree boscate delimitate nel presente PIF valgono le seguenti norme da riportarsi esattamente nel piano delle regole di ciascun comune:
  - a. le recinzioni in bosco di cui al precedente art. 36 sono vietate ad esclusione dei seguenti casi:
    - 1 superfici boscate in gestione da parte delle aziende agricole o di imprenditori agricoli per la cui attività, anche agrituristica, si renda necessaria, in quanto documentata dal richiedente e riconosciuta dall'Ente, la segregazione dell'area stessa
    2. all'interno delle superfici autorizzate alla trasformazione speciale di cui all'art 88, comma 2.a. e 2.b. secondo le rispettive specifiche; nell'intorno di edifici di residenza la recinzione sarà ammessa per le superfici autorizzabili alla trasformazione speciale di cui all'art 88, comma 2.a. e 2.b.
  3. La delimitazione di aree a valenza turistico-ludico-ricreativa in bosco regolarmente autorizzate
- b. le recinzioni di cui al presente comma a) avranno altezza proporzionata alle esigenze specifiche per le quali si intendono

porre in opera e comunque non potranno essere superiori a cm 180 fuori terra. Ove i montanti siano realizzati con solo impiego di legname (cioè senza alcuna alterazione permanente del suolo), la recinzione non sarà soggetta a compensazione esclusivamente nei casi non trattati dalla d.g.r. 773 del 11 ottobre 2013 . Viceversa nel caso in cui i montanti, comunque realizzati in legno, siano ancorati al terreno mediante fondazione o un sistema fondazione/muretto, gli oneri compensativi saranno calcolati con riferimento alle trasformazioni urbanistiche calcolando la superficie di trasformazione come il prodotto della lunghezza complessiva della recinzione per la larghezza della fondazione comunque mai inferiore a m 0,30. Le parti in legname dovranno essere realizzate con Castagno, o, subordinatamente quercia o robinia, in quanto materiale caratteristico del patrimonio paesistico, storico e culturale della zona, ed impiegando ove possibile legname certificato. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato anche per la realizzazione di staccionate di cui all'art.36. Per recinzione si intende un manufatto permanente di delimitazione di una superficie il cui posizionamento necessita di autorizzazione paesaggistica secondo la normativa vigente in materia. Per staccionata si intende la delimitazione di aree mediante il solo utilizzo di pali in legname, montanti e traversi, senza ulteriori manufatti o altri materiali; qualora non ricada nei casi di cui al comma 2 la stessa è sempre ammissibile.

c. Nella parte visibile esternamente, ed ove non diversamente motivato ed accettato, della ristrutturazione degli immobili rustici in bosco per i quali sia ammissibile la trasformazione speciale di cui all'art 88 o rientranti in comparti trasformabili a fini agricoli, dovrà essere impiegato lo stesso materiale di cui al precedente comma b)

La delimitazione di aree mediante siepi vegetali è sempre ammissibile purchè sia utilizzato materiale vegetale ricompreso nelle specie di cui all'allegato 2 del presente regolamento, ad esclusione delle varietà ornamentali.

La delimitazione temporanea di aree boschive e di pascoli con filo elettrificato a bassa tensione e senza realizzazione di manufatti finalizzata al pascolo del bestiame, , è sempre ammissibile ove coerente con le altre disposizioni pertinenti.

Nella realizzazione delle delimitazione delle aree si dovrà comunque garantire il transito sulle strade e sulla rete sentieristica riconosciuta e cartografata.

## Capo 2. Trasformazioni e compensazioni

### Art. 82. *Trasformazioni e compensazioni: generalità*

1. Le trasformazioni si riferiscono ad interventi ricompresi entro il perimetro del bosco così come individuato dalla relativa tavola d'uso del suolo. Non sono da considerare bosco benché non cartografati diversamente da questo in quanto inferiori a 2000 m<sup>2</sup>, le seguenti tipologie:
  - a. Fabbricati – limitatamente alla superficie autorizzata - legittimamente esistenti
  - b. Sedimi stradali di viabilità ordinaria
  - c. Piazzole ecologiche o altri spazi destinati a servizi legittimamente esistenti
2. Salvo diverse indicazioni nei successivi articoli, l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vige l'obbligo di compensazione, è pari a 100m<sup>2</sup>. Nel caso di richiesta di una trasformazione contigua ad una già concessa tale per cui la somma delle 2 risultasse eccedente m<sup>2</sup> 100, sarà attribuito alla seconda l'onere di compensazione di entrambe.
3. Il calcolo della superficie di trasformazione di cui ai successivi articoli è da intendersi riferito all'intera opera o intervento progettato. Ove non diversamente indicato e al fine di non inibire l'applicabilità del precedente comma 1, il frazionamento, nel periodo di validità del PIF, delle richieste di autorizzazione per l'esecuzione della medesima opera o intervento e relative pertinenze dovrà essere conteggiata in maniera accorpata.
4. Ogni autorizzazione emessa per la trasformazione del bosco dovrà obbligatoriamente contenere un richiamo alla finalità per la quale è stata richiesta. In caso di beni vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004 art. 136 si intendono sempre prevalenti sulla trasformabilità delle aree le finalità espresse dalla dichiarazione di interesse culturale, come riconosciuta con decreto ministeriale.
5. Le trasformazioni del bosco sono così definite:
  - a. Trasformazioni "ordinarie" sono quelle individuate nell'ambito della relativa tavola di piano denominata "tavola delle trasformazioni ammesse". Queste sono suddivise in
    1. A delimitazione esatta, cioè quelle urbanistiche, quelle da piano cave
    2. A delimitazione areale, cioè quelle a finalità agricola e quelle a finalità paesistica
  - b. Trasformazioni "speciali" sono quelle che non sono identificabili nell'ambito della tavola di piano.
6. Gli interventi compensativi che ricadono nei siti Natura 2000 dovranno garantire una coerenza con quanto indicato dai rispettivi Piani di gestione e sono soggette alle procedure di cui all'art 48.
- 6 bis Gli interventi trasformazione che ricadono nei siti Natura 2000 dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza  
6 ter Gli interventi di realizzazione di nuovi sentieri e gli interventi di trasformazione che ricadono all'interno dei varchi della rete ecologica provinciale o regionale dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza. Alla medesima procedura dovranno essere assoggettati tutti gli interventi di trasformazione del bosco ricadenti in una fascia di 500 m dal limite dei SIC interni al parco Campo dei Fiori e in corrispondenza dell'area di connettività ecologica nei comuni di Gvirate e Cocquio, così come individuata nella tavola 6 di piano.
7. Nel caso di richieste di trasformazione, comunque necessariamente coerenti con il presente piano, nelle quali il proprietario decida di non procedere all'eliminazione fisica della vegetazione, la trasformazione, ove autorizzata dalla Comunità Montana, rimane giuridicamente comunque valida a condizione che lo stesso proprietario comunichi tale decisione indicando gli estremi del decreto forestale autorizzativo prima del termine di scadenza imposto dall'autorizzazione stessa per l'esecuzione dell'intervento. Tali superfici, opportunamente censite ed aggiornate nel SIT della Comunità Montana, avendo perso lo status giuridico di bosco per effetto della suddetta autorizzazione, soggiaceranno unicamente ad eventuali disposizioni locali inerenti il verde non boscato e non verranno comunque sottoposte alle future revisioni del piano stesso. Qualora alla data di revisione del PIF tali aree precedentemente autorizzate ed effettivamente disboscate presentassero condizioni di abbandono colturale e caratteri che ne permettano la classificazione a bosco, l'Ente Forestale segnalerà al beneficiario della trasformazione la possibilità che l'area venga censita come "bosco" ove il medesimo non confermi, entro il termine perentorio di gg 45, la volontà di mantenerlo "non boscato"; oltre tale termine la classificazione sarà operata unicamente sulla base dell'effettivo stato di fatto.
8. Le trasformazioni temporanee, secondo le specifiche della regione, sono sempre ammesse nei seguenti casi:
  - a. Aree di cantiere per interventi sulla rete infrastrutturale (reti sotterranee, condotte aeree, strade etc.)
  - b. Aree di cantiere di qualsiasi natura ove disposto dal Piano di Sicurezza
  - c. Aree di cava in applicazione dell'obbligo di rimboschimento imposto dal Piano Cave
  - d. Interventi d'emergenza
9. Le trasformazioni temporanee possono essere ammesse in tutti gli altri casi a discrezione della Comunità Montana sulla scorta di una relazione che ne giustifichi obiettivamente la necessità
10. Tutte le superfici boscate trasformate inferiori a 2000 m<sup>2</sup> non sono comunque più considerate bosco. Viceversa le radure in bosco inferiori a 2000 m<sup>2</sup> esistenti al momento del PIF e non precedentemente autorizzate alla trasformazione sono considerate bosco fino all'eventuale ottenimento di autorizzazione nei termini di legge. Se esterna a superfici già autorizzabili a trasformazione a fini agricoli, la trasformazione a fini agricoli di radure già esistenti in bosco è sempre atto dovuto assimilabile a trasformazione speciale purché la gestione in corso non risulti in contrasto con le norme vigenti.
11. L'entità unitaria (cioè per metro quadro di superficie trasformata) della compensazione ordinaria è calcolata come

somma del “valore del soprassuolo al m<sup>2</sup>”, vigente al momento della domanda come indicato da specifico atto della regione, + “VAM bosco trasformato”, vigente al momento della domanda come da specifico atto della commissione provinciale espropri.

12. Nel seguito si definirà “importo base” l’importo derivante dalla sola applicazione della cifra unitaria di cui al precedente comma moltiplicata per la superficie di trasformazione. Nel caso di monetizzazione pertanto tale importo deve essere sempre maggiorato del 20% come da disposizioni regionali (ved. 5.3dgr675/2005). Nel caso di trasformazioni temporanee, cioè inferiori a 5 anni, tale “importo base” viene ridotto per ciascun metro quadro allo 0,75% per ciascun mese previsto di trasformazione nel limite massimo di mesi 60.
13. Nel caso di interventi compensativi diretti la spesa delle sole opere/lavori dovrà ammontare all’“importo base” secondo specifico computo metrico estimativo.
14. In tutto il territorio della Comunità Montana il rapporto di compensazione è sempre di 1:1.
15. Per le trasformazioni areali a finalità agricola, cioè collina e montagna complessive, il limite massimo di trasformabilità nell’intero periodo del piano è pari al 2% della superficie boscata totale (PIF + PAF).
16. Nei boschi sottoposti ai vincoli di cui all’art 17 del RD 3267/’23, ogni intervento di qualsiasi natura che si dovesse rendere indispensabile per opere pubbliche o per interventi su manufatti privati esistenti e in regola con ogni autorizzazione, dovrà essere progettato avendo cura di:
  - a) Dare ampie motivazioni circa l’impossibilità di allocare diversamente l’intervento
  - b) Evitare o, se impossibile, limitare ogni abbattimento di piante o il loro danneggiamento
  - c) Prendere ogni precauzione e scegliere la soluzione tecnica che minimizzi l’impatto sul suolo e sul bosco, come per esempio, trattandosi in prevalenza di boschi che esercitano protezione dal rotolamento di massi, quella di non creare alcuna soluzione di continuità lungo la max pendenza a favore di interventi con andamento in curva di livello o prossimi a questa.
  - d) Allegare nel progetto i seguenti elaborati specifici
    - Elaborato tecnico, comprensivo di computo sulla base del prezzario regionale, delle opere di recupero forestale finale a firma di tecnico agronomo o forestale
    - Piano di sicurezza che esponga in modo chiaro la valutazione dei rischi derivanti dai lavori in relazione al tipo di tutela esercitata dal bosco per effetto del vincolo e indicazioni puntuali di riduzione del medesimo.
    - Tempi di realizzazione e stagione di intervento
    - Copertura fideiussoria a garanzia delle opere di recupero per un importo pari a 2 volte il computo di cui al precedente punto.
1. L’intervento sarà comunque soggetto ad esplicita autorizzazione della Comunità Montana che, a propria discrezione, potrà acquisire il parere di organi terzi aventi titolo.
17. Le trasformazioni ammesse localizzate in aree boscate interessate dal passaggio del fuoco antecedentemente all’adozione del PIF si intendono eseguibili alla scadenza dei 10 anni dalla data indicata dell’incendio.
18. Nella valutazione della trasformabilità di superfici boscate ricadenti amministrativamente nel territorio di competenza della comunità montana ma escluse dalla pianificazione per effetto di errori di identificazione dei limiti comunali e gestionali (PAF; Parco) l’ente applicherà i criteri utilizzati per l’individuazione delle aree trasformabili di piano senza che ciò determini variante al piano stesso. La medesima procedura potrà essere utilizzata per la definizione dei sistemi gestionali e degli interventi anche al fine dell’erogazione di contributi.

*Art. 83. Trasformazioni del bosco ordinarie a fini urbanistici*

1. Si tratta di superfici forestali a delimitazione esatta che potranno pertanto essere integralmente eliminabili nel decennio di validità del piano in relazione alla pianificazione urbanistica (Piani di Governo del Territorio di cui alla LR 12/2005)
2. Tali trasformazioni prevedono sempre compensazioni come di seguito:
  - Per importi base inferiori a 4000 € la compensazione avverrà preferibilmente mediante monetizzazione secondo le specifiche di cui all'art 82, comma 12. Ove si concordassero interventi diretti, saranno ammessi interventi conformi all'art 92, comma 1 lettere b e c
  - Per importi base superiori a 4000 € sono ammesse
    - monetizzazioni
    - interventi conformi all' art 92, comma 1 lettere a, b, c, e
3. Le trasformazioni del bosco a fini urbanistici che interessino aree boscate superiori a 2000 m<sup>2</sup> esterne e disgiunte dal TUC, devono contenere in sede autorizzativa l'obbligo di redazione di un progetto del verde i cui contenuti minimi siano:
  - a. Censimento di dettaglio della vegetazione forestale esistente ed evidenza di quella che verrà mantenuta (tavola gialli e rossi)
  - b. Tavola generale (concept) di previsione delle funzioni attribuite ai diversi ambiti di progetto del verde e/o delle aree di servizio realizzate con tecniche di basso impatto (biopiscine, fitodepurazione; schermature e mitigazioni etc.)
  - c. Tavola contenente eventuali dettagli e particolari costruttivi
  - d. Piano di manutenzione

I principi generali e le scelte specifiche di tale progetto dovranno essere quelli della progettazione del paesaggio. In particolare, per quanto attiene le specie vegetali, la scelta dovrà:

- privilegiare l'impiego di specie strettamente autoctone per quanto attiene gli spazi estensivi e di cucitura con il contesto forestale e paesistico circostante
- Nel caso di ristrutturazione e valorizzazione di aree caratterizzate dalla presenza di manufatti rurali della tradizione locale, l'obbligo di impiego di specie autoctone si estende anche all'arredo verde pertinenziale agli immobili
- Nel caso di nuove edificazioni la progettazione del verde può contenere anche specie diverse da quelle autoctone purché non infestanti e compatibili sotto il profilo autoecologico (clima, geopedologia, esigenze idriche)

Negli ambiti caratterizzati da "uso tecnico" del verde, p.e. biopiscine, fitodepurazione, ingegneria naturalistica, tetti verdi ecc., la scelta delle specie risponde solo alla domanda di efficienza tecnica finale dell'opera a condizione imprescindibile che le piante utilizzate non appartengano a specie delle quali sia riconosciuto e noto il comportamento infestante.

*Art. 84. Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di collina*

1. Aree boscate nelle quali è possibile la trasformazione unicamente al fine dell'esercizio di attività agricola. La trasformazione deve comunque garantire il mantenimento a fini paesistici e di continuità biologica delle fasce boscate esistenti in fianco al reticolo idrico per una profondità non inferiore a metri 25
2. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è fissato in ha 2.
3. L'autorizzazione alla trasformazione di un secondo lotto contiguo ad uno precedentemente già autorizzato non può essere concessa a meno di anni 1 dalla data di ultimazione della precedente a patto comunque che la gestione delle superfici già autorizzate sia perfettamente rispondente alle finalità per le quali è stata concessa e senza che ciò abbia dato luogo a contenziosi di natura ambientale.
4. E' facoltà della Comunità Montana:
  - a. Prescrivere modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione con particolare riferimento alla gestione delle acque superficiali alla conservazione dei corridoi ecologici e alla tutela di habitat di particolare interesse e di singoli soggetti arborei di particolare pregio nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori;
  - b. Richiedere polizze fidejussorie a garanzia della buona esecuzione dell'intervento di trasformazione richiesto. Tale garanzia, calcolata ai sensi della dgr 675/2005 e s.s.m.i. viene svincolata a fronte della verifica finale dei lavori eseguiti a seguito di domanda inoltrata dal richiedente.
5. Nel periodo di validità del Piano è possibile integrare le superfici individuate come trasformabili a fini agricoli di collina a condizione che:
  - Il richiedente presenti una relazione a firma di un dottore agronomo o di un dottore forestale che dimostri che i requisiti della superficie oggetto di richiesta sono coerenti con quelli sulla base dei quali sono stati individuati i poligoni trasformabili nel presente piano per quanto attiene il tipo di bosco, la pendenza, l'assenza di vincoli ostativi riferiti ad altre norme, l'essere esterna al perimetro dei boschi di protezione.
  - Requisito di ammissibilità della domanda è che la superficie proposta non sia inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>Ove tali criteri siano verificati, la Comunità Montana riceverà tale superficie fra quelle trasformabili senza che ciò costituisca presunzione autorizzativa all'effettiva trasformazione che dovrà comunque sottostare alle procedure previste e nel rispetto del limite massimo fissato sul decennio.
- Il recepimento non sarà efficace fino ad avvenuta approvazione della variante al PIF dagli organi competenti

5 bis. «Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole: non possono essere individuate nei “boschi non trasformabili”

non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni.»

#### Trasformazioni ammesse

In relazione al richiedente si hanno i seguenti casi:

6. (imprenditori agricoli professionale o IAP, come definiti ai sensi del DLgs 99/2004 e ssmi):

a) Interventi di stretta conduzione dei fondi senza realizzazione di alcun manufatto agricolo: compensazione minima come di seguito dettagliata

b) Interventi edilizi agricoli, comunque non ammissibili nelle aree ricadenti nei varchi della rete ecologica: compensazione ordinaria riferita alla superficie della sola parte effettivamente edificanda.

7. Altri: Sempre con compensazione ordinaria

#### Compensazioni minime:

8. Si intendono compensazioni minime gli interventi di ricostruzione del paesaggio locale e di miglioramento della biodiversità quali muretti a secco, terrazzamenti, tratti di sentieristica, piccole macchie arbustate disperse nelle aree aperte siepi, filari e quinte arboree anche non classificabili come bosco purché realizzate con specie autoctone, la realizzazione di *log-pyramids* (cataste di tronchi interrati a vantaggio degli insetti saproxilofagi), gli interventi specifici per la ZPS Lago di Varese di cui al precedente art 48. L'accettazione del progetto è a discrezione dell'amministrazione della Comunità Montana;

9. Ai fini del calcolo, l'ammontare di tali opere non deve comunque superare il 20% dei costi previsti per le compensazioni ordinarie.

#### Compensazioni ordinarie

10. Per importi base inferiori a 4000 € la compensazione avverrà preferibilmente mediante monetizzazione secondo le specifiche di cui al precedente art 82, comma 12. Ove si concordassero interventi diretti, saranno ammessi interventi conformi all'art 92 comma 1.

11. Per importi base superiori a 4000 € sono ammesse

a. monetizzazioni

b. interventi conformi all'art 92 comma 1.

Art. 85. *Trasformazioni del bosco ordinarie per attività agricola di montagna*

1. Aree boscate nelle quali è possibile la trasformazione unicamente al fine di esercitare le attività agricole proprie del comparto montano ivi comprese quelle agrituristiche.

2. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è fissato in ha 2.

3. L'autorizzazione alla trasformazione di un secondo lotto contiguo ad uno precedentemente già autorizzato non può essere concessa a meno di anni 2 dalla data di ultimazione della precedente a patto comunque che la gestione delle superfici già autorizzate sia perfettamente rispondente alle finalità per le quali è stata concessa e senza che ciò abbia dato luogo a contenziosi di natura ambientale.

4. E' facoltà della Comunità Montana:

c. Prescrivere modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione con particolare riferimento alla gestione delle acque superficiali, alla stabilità dei versanti, alla conservazione dei corridoi ecologici e alla tutela di habitat di particolare interesse e di singoli soggetti arborei di particolare pregio nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori.

b. Richiedere polizze fidejussorie a garanzia della buona esecuzione dell'intervento di trasformazione richiesto. Tale garanzia, calcolata ai sensi della dgr 675/2005 e s.s.m.e.i. viene svincolata a fronte della verifica finale dei lavori eseguiti a seguito di domanda inoltrata dal richiedente.

5. Nel periodo di validità del Piano è possibile integrare le superfici individuate come trasformabili a fini agricoli di montagna a condizione che:

- Il richiedente presenti una relazione a firma di un dottore agronomo o di un dottore forestale che dimostri che i requisiti della superficie oggetto di richiesta sono coerenti con quelli sulla base dei quali sono stati individuati i poligoni trasformabili nel presente piano per quanto attiene il tipo di bosco, la pendenza, l'assenza di vincoli ostativi riferiti ad altre norme, l'essere esterna al perimetro dei boschi di protezione.

- Requisito di ammissibilità della domanda è che la superficie proposta non sia inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>

- Ove tali criteri siano verificati, la Comunità Montana riceverà tale superficie fra quelle trasformabili senza che ciò costituisca presunzione autorizzativa all'effettiva trasformazione che dovrà

comunque sottostare alle procedure previste e nel rispetto del limite massimo fissato sul decennio.

- Il recepimento non sarà efficace fino ad avvenuta approvazione della variante al PIF dagli organi competenti

5 bis Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:

- non possono essere individuate nei "boschi non trasformabili"
- non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni.

Trasformazioni ammesse:

In relazione al richiedente si hanno i seguenti casi:

6. (imprenditori agricoli professionale o IAP, come definiti ai sensi del DLgs 99/2004 e ssmi):

- a) Interventi finalizzati alla gestione agricola di montagna (quali p.e. realizzazione di prati e pascoli, frutteti, vigneti, coltivazione di piccoli frutti, di ortaggi, di specie officinali ed aromatiche ecc.) all'agriturismo (oltre ai precedenti anche spazi per l'esercizio delle attività ricreative compatibili), alla riqualificazione paesistica e alla gestione di aree di interesse naturalistico e faunistico/venatorie e comunque senza manufatti che comportino alterazione permanente del suolo; con compensazioni minime.
- b. Interventi edilizi agricoli: con compensazione ordinaria riferita alla superficie della sola parte effettivamente edificata: con compensazione ordinaria

7. Associazioni ambientaliste, associazioni di cacciatori, enti di diritto pubblico: interventi finalizzati alla gestione di aree di interesse naturalistico e faunistico/venatorie; con compensazioni minime

8. Altri: Interventi unicamente finalizzati alla coltivazione dei fondi; con compensazione ordinaria

Compensazioni minime:

- Si intendono compensazioni minime gli interventi di ricostruzione del paesaggio locale e di miglioramento della biodiversità quali muretti a secco, terrazzamenti, tratti di sentieristica, piccole macchie arbustate disperse nelle aree aperte siepi, filari e quinte arboree anche non classificabili come bosco purché realizzate con specie autoctone, la realizzazione di *log-pyramids* (cataste di tronchi interrati a vantaggio degli insetti saproxilofagi), gli interventi specifici per la ZPS Lago di Varese di cui al precedente art 48. L'accettazione del progetto è a discrezione dell'amministrazione della Comunità Montana;
- Ai fini del calcolo, l'ammontare di tali opere non deve comunque superare il 20% dei costi previsti per le compensazioni ordinarie.

Compensazioni ordinarie

- Per importi base inferiori a 4000 € la compensazione avverrà preferibilmente mediante monetizzazione secondo le specifiche di cui al precedente art 82, comma 12. Ove si concordassero interventi diretti, saranno ammessi saranno ammessi interventi conformi all' art 92 comma 1.
- Per importi base superiori a 4000 € sono ammesse
  - monetizzazioni
  - interventi conformi all'art 92 comma 1

*Art. 86. Art 86 Trasformazioni del bosco finalizzate alla valorizzazione paesistica*

1. La trasformazione del bosco a scopo paesistico si articola nelle seguenti due tipologie.
  - a. Trasformazione per favorire la valorizzazione
    - i. degli immobili vincolati ai sensi delle lettere "a" e "c" dell'art. 134 del DLgs 42/2004
    - ii. di immobili di particolare pregio individuati dai vigenti PGT
  - b. Trasformazione finalizzata al godimento di bellezze panoramiche, punti di vista e di belvedere, con visuali di pubblico accesso che permettano la valorizzazione del territorio della Comunità Montana
2. La trasformazione delle aree di cui al precedente comma 1, punto a, deve essere opportunamente motivata sotto il profilo storico, e/o culturale e/o architettonico con una relazione che dimostri l'effettiva necessità di procedere all'eliminazione del bosco al fine di valorizzare il bene tutelato; nel caso di cui al punto "i" del precedente comma 1.a, tale condizione si intende dimostrata ove emerga nella documentazione di supporto all'istituzione del vincolo o direttamente nel decreto stesso. Nel caso di cui al punto "ii" del precedente comma 1.a, la valutazione deve essere contenuta nella relazione di PGT. In entrambi i casi la singola trasformazione non può essere superiore a m<sup>2</sup> 5000 e non può dare luogo ad edificazione che non sia funzionale al bene tutelato. Per tali trasformazioni non sussistono limiti complessivi di superficie e non sussistono obblighi di compensazione.
3. La trasformazione delle aree di cui al precedente comma 1, punto b, è riferita ad aree boscate nelle quali è possibile l'esercizio delle attività agricole (delle quali recepiscono le procedure e gli obblighi compensativi) ivi comprese quelle agrituristiche su manufatti ristrutturare, finalizzate ad una valorizzazione paesistica delle aree individuate ed alla gestione di aree di interesse naturalistico, turistico ricreativo e faunistico. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è fissato in ha 4. L'autorizzazione alla trasformazione di un secondo lotto contiguo ad uno precedentemente già autorizzato non può essere concessa a meno di anni 2 dalla data di collaudo della precedente a patto comunque che la gestione delle superfici già autorizzate sia perfettamente rispondente alle finalità per le quali è stata concessa e senza che ciò abbia dato luogo a contenziosi di natura ambientale.
4. Nel caso in cui, a seguito di istanza nei modi e secondo le procedure di cui agli artt da 138 a 141 del DLgs 42/2004, tali aree venissero dichiarate di notevole interesse pubblico proprio in forza della loro natura di bellezza panoramica, punto di vista, belvedere accessibile al pubblico, la trasformazione della superficie individuata dal corrispondente poligono avverrà senza compensazioni e nel rispetto delle prescrizioni impartite ai fini della sua tutela come disposto dalla vigente normativa nazionale.
5. Le superfici di cui al precedente comma 3 si intendono indicative e, ai fini dell'eventuale inoltra della richiesta di vincolo di cui al precedente comma 4, potranno andare soggette a modifiche ed integrazioni per iniziativa della stessa Comunità Montana o dei comuni sulla base di valutazioni più mirate rispetto all'obiettivo di valorizzazione paesaggistica.
6. la trasformazioni a fini paesaggistici posso essere richieste anche da enti pubblici applicando le procedure previste dalla trasformazione agricole per richieste avanzate da imprenditore agricolo

*Art. 87. Trasformazioni del bosco ordinarie per attività estrattive*

1. Le trasformazioni del bosco finalizzate alla attività estrattiva, a delimitazione esatta come da piano cave, comunque coerentemente con gli altri strumenti di pianificazione vigenti, dovranno essere compensate come segue:
  - È sempre ammessa la monetizzazione per compensazioni il cui importo di monetizzazione sia inferiore a 50.000 €
  - Per importi di opere superiori a € 50.000,00, è prioritaria la realizzazione diretta di opere e/o interventi come segue:
    - interventi conformi all'art 92 lettera g secondo le indicazioni e le priorità della Comunità Montana e, ove non definite, interventi conformi alle restanti lettere di cui al comma 6.

Nel periodo di validità del piano, le compensazioni nei termini di cui sopra sono obbligatorie anche nel caso di terreni boscati che abbiano già ottenuto autorizzazione alla trasformazione con compensazione meno onerosa per scopi diversi da quelli per attività estrattiva, come per es. a fini agricoli. In tal caso, gli oneri di compensazione per la trasformazione a finalità estrattiva si intendono decurtati dei costi già precedentemente sostenuti dal beneficiario della trasformazione medesima.

*Art. 88. Trasformazioni del bosco a carattere speciale*

1. Si definiscono trasformazioni a carattere speciale quelle di cui non è possibile una cartografazione esatta in sede di PIF.
2. In relazione alla tipologia di trasformazione si hanno le seguenti casistiche:
  - a. Edifici civili singoli ed edifici rurali non storici
    - nei boschi non classificati di protezione potrà essere autorizzata ai soli fini di fruibilità e di sicurezza, e pertanto senza possibilità di ulteriori edificazioni, se non quelle legate agli interventi di ristrutturazione o ampliamento del medesimo manufatto qualora concessi dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'immediato intorno di edifici esistenti non storici, la creazione di radure di pertinenza. La realizzazione di tali radure potrà avvenire fino ad una distanza massima di 30m dall'edificio per una superficie comunque non superiore a 2500m<sup>2</sup>. Per la trasformazione valgono le medesime norme previste per le trasformazioni urbanistiche, salvo i casi riconducibili all'art.85, per le porzioni non edificate.
  - b. Edifici rurali storici (così come definiti nell'ambito degli atti d'indirizzo della regione in ordine agli aspetti paesaggistici)

- La Comunità Montana, con esclusione delle aree ricadenti entro le superfici vincolate ai sensi dell'art 17 del RD 3267/23, può autorizzare ai soli fini paesistici nell'immediato intorno di edifici rurali storici in uso o in corso di ristrutturazione, in regola con tutte le altre disposizioni urbanistiche, la creazione di radure. La realizzazione di tali radure potrà avvenire fino ad una distanza massima di 30m dall'edificio per una superficie comunque non superiore a 2500m<sup>2</sup>. Fermi restando tali limiti massimi, la commisurazione esatta della superficie autorizzabile è comunque determinata in relazione ad evidenze documentali o motivate ragioni che dimostrino la coerenza della richiesta rispetto al luogo, alla sua origine, alla tradizione gestionale, ai suoi valori storico paesistici opportunamente evidenziati nell'ambito di una relazione di supporto alla richiesta medesima. All'atto dell'autorizzazione la Comunità Montana può disporre il rilascio obbligatorio di soggetti arborei/arbustivi di rilevante valore paesaggistico e culturale in relazione al sito. Per la trasformazione valgono le stesse norme compensative previste per le trasformazioni agricole di montagna salvo non si tratti di aree già trasformabili a fini paesistici.

b bis. Accessi e recinzioni

- Gli accessi agli edifici di cui a precedenti commi a e b dovranno avvenire preferibilmente mediante il recupero e l'adeguamento delle percorrenze esistenti con modificazione dei tracciati nella misura minima sufficiente a garantirne la transitabilità. La larghezza di eventuali nuovi tratti non potrà avere larghezza superiore a 3m
- Tali superfici sono delimitabili con siepi vive e/o staccionate in legno in accordo al disposto di cui all'art 81, comma 1.a.2. del presente regolamento. All'interno dei varchi della rete ecologica sono vietate recinzioni che impediscano il transito della fauna selvatica

c. Manufatti d'interesse storico-paesistico con esclusione di quelli di cui al comma "b"

La Comunità Montana può autorizzare al solo scopo di valorizzazione storico-paesistica e/o fruitiva nell'immediato intorno di manufatti di interesse storico-paesistico (quali p.e. edicole religiose, mulini, ghiacciaie e ricoveri in pietra, etc.) diverso dagli immobili rurali di cui al precedente punto ed in relazione alla storia ed alle peculiarità paesistiche dei diversi siti, la creazione di radure. Per la realizzazione di tali radure, il cui richiedente può essere unicamente pubblico o associativo senza fini di lucro, la superficie verrà valutata caso per caso in relazione alle esigenze riservandosi la facoltà di disporre il rilascio obbligatorio di soggetti arborei/arbustivi di rilevante valore paesaggistico e culturale in relazione al sito. Per ogni altra destinazione d'uso diversa da prato o prato arborato, tali superfici mantengono fino alla revisione del PIF, lo status giuridico di bosco. Tali superfici in quanto finalizzate alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, non sono recintabili ma, al più, delimitabili con semplice siepe. Le trasformazioni si intendono senza compensazione

d. Roccoli

La Comunità Montana, nei boschi non classificati di protezione, può autorizzare a fini paesistici nelle superfici di pertinenza di roccoli esistenti, in regola con tutte le altre disposizioni urbanistiche e non compresi negli azzonamenti di piano suscettibili di trasformazione, la declassazione dallo status giuridico di bosco delle superfici strettamente pertinenti l'attività tradizionale, quali per esempio quelle relative a siepi, bresciane, volte ecc.. A supporto dell'istanza di autorizzazione devono comunque essere prodotte le seguenti documentazioni:

- Estratto catastale e relativa visura che attesti la presenza di un roccolo
- Estratto di PRG/PGT che attesti la presenza del roccolo e delle relative norme (ove esistenti)
- Estratto di cartografia di dettaglio (aerofotogrammetrico comunale/DB topografico)
- Documentazione fotografica attuale
- Identificazione delle superfici da declassificare
- Relazione con descrizione della manutenzione ordinaria o straordinaria

L'autorizzazione si intende resa unicamente per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto secondo le tecniche dell'arboricoltura finalizzate al mantenimento dell'impianto nella sua caratterizzazione tipica e non costituisce pertanto presunzione di legittimità per ogni altro intervento. Le trasformazioni si intendono senza compensazione

e. Elementi lineari di interesse storico paesistico

Si definiscono elementi lineari di interesse storico paesistico manufatti, infrastrutture o particolari forme del territorio che abbiano uno sviluppo lineare di almeno 50m con un rapporto fra lunghezza e larghezza non inferiore a 10 e la cui importanza storico paesistica sia riconosciuta dagli strumenti urbanistici vigenti o da altri studi cogenti.

Lungo tali elementi, purché, non compresi in aree di protezione potrà essere ammessa la trasformazione del bosco, senza obbligo di compensazione, sulla base di una specifica progettazione di valorizzazione paesistica dell'area e di un piano di manutenzione dell'area almeno quinquennale.

Sono condizioni minime necessarie per la trasformazione di cui al presente punto:

- i. L'evidenza di rilevanza storico-paesistica contenuta negli strumenti urbanistici comunali o in altri studi cogenti;
- ii. Il possesso da parte del richiedente di un titolo reale di godimento delle superficie;
- iii. La presentazione o l'impegno a redigere un piano di manutenzione che garantisca il mantenimento e la valorizzazione dell'area con riferimento alla componente naturale (piante, arbusti) e paesaggi-

stica (coni visuali, punti di sosta, etc)

Lungo gli elementi lineari di cui al presente punto, potranno comunque essere ammessi gli interventi previsti nell'art 55. Le trasformazioni si intendono senza compensazione

- f. Valorizzazione e mantenimento di ecotipi locali di piante da frutto (con esclusione dei castagneti da frutto).  
Su richiesta del proprietario o del conduttore può essere autorizzata l'apertura di radure intorno a soggetti arborei da frutta manifestamente vecchi e meritevoli di tutela al fine di non perderne la qualità genotipica locale. La superficie della radura verrà concordata di volta in volta sulla base di una relazione agronomica a supporto di interventi attivi di recupero e coltivazione. La Comunità Montana manterrà attivo un data base di censimento di tali soggetti al fine di futuri progetti di promozione e sviluppo delle produzioni storiche locali. Le trasformazioni si intendono senza compensazione
  - g. Viabilità agro silvo pastorale: La realizzazione e l'adeguamento di tracciati di viabilità agro-silvo-pastorale è ammessa secondo le previsioni del presente piano purché lo stesso tracciato sia inserito nel piano della viabilità agrosilvopastorale nelle modalità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla regolamentazione del tracciato. Il recepimento nel piano VASP delle previsioni di PIF non costituisce variante allo stesso. Gli interventi di cui al presente paragrafo non sono soggetti a compensazione.
  - h. Conservazione della biodiversità: Previo parere positivo dell'ente gestore la comunità montana potrà autorizzare senza onere di compensazione, interventi di trasformazione dell'area boscate finalizzate alla ricostituzione di habitat a carattere erbaceo, come identificato nelle cartografie dei piani di gestione.
  - i. Infrastrutture destinate alla fruizione interne a boschi sottoposti a piano di gestione a finalità turistico ricreativa ai sensi della dgr 7728 punto 4.5 Ad esclusione dei boschi destinazione protettiva, nelle superfici ricadenti in piani di gestione a finalità turistico ricreative di cui all'art. 80, , potrà essere ammessa la trasformazione con alterazione permanente del bosco nella misura massima del 10% del bosco stesso a patto che gli interventi di trasformazione perseguano le finalità del piano e siano conformi alla pianificazione comunale. Le strutture complessivamente destinate alla fruizione, comprensive pertanto sia di quelle che determinano trasformazioni permanenti sia di quelle che non determinano impermeabilizzazione del suolo (p.e. spazi per posa di tende o stazionamento di roulotte senza ulteriori manufatti impermeabili), potranno interessare al massimo il 40% dell'intero bosco soggetto a pianificazione. La sussistenza del piano e la verifica in sede di sua approvazione del rispetto dei parametri di cui sopra sono condizioni essenziali per l'ammissibilità delle trasformazioni. Il piano deve comunque prevedere la programmazione di interventi mitigativi e di contenimento del degrado da realizzarsi nell'arco della sua validità. Per la trasformazione definitiva, nella misura massima del 10% come indicata al comma precedente, valgono le stesse norme compensative previste per le trasformazioni agricole di montagna o di collina a seconda della localizzazione, salvo non si tratti di aree già trasformabili per le quali valgono le specifiche attribuite all'area.
  - j. Trasformazioni per opere pubbliche: La trasformazione per opere pubbliche o di pubblica utilità è sempre ammessa; nel caso di interventi previsti in aree boscate a destinazione selvicolturale di protezione o nei varchi della rete ecologica, dovrà essere adeguatamente documentata l'impossibilità ad allocare l'intervento in altra superficie. La superficie minima soggetta ad obblighi di compensazione è di 2000m<sup>2</sup>.
  - k. viabilità podereale o interpodereale censita nello storico catasto terreni, purché non in contrasto con altra normativa o pianificazione e compatibilmente con le prescrizioni e modalità costruttive previste per la singola categoria di strada
  - l. interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
  - m. piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
  - n. opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
  - o. realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".
3. Per le trasformazioni di cui al presente articolo le compensazioni sono normate come segue:
    - a. Per importi base inferiori a 4000 € la compensazione avverrà preferibilmente mediante monetizzazione secondo le specifiche di cui al precedente art 82, comma 12. Ove si concordassero interventi diretti, saranno ammessi interventi conformi al precedente art 92 comma 1.
    - b. Per importi base superiori a 4000 € sono ammesse
      - monetizzazioni
      - interventi conformi all'art 92 comma 1

*Art. 88. bis "Esonero dagli interventi compensativi":*

«Le trasformazioni di boschi per i seguenti interventi sono esonerati dall'obbligo di esecuzione di interventi compensativi, purché effettuati nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni del presente PIF:

- a) sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP o in piani di assestamento forestale approvati;
- c) conservazione della biodiversità o del paesaggio.»

*Art. 89. Concordamento preventivo delle opere di compensazione*

1. Qualora il richiedente della trasformazione intenda optare per l'esecuzione di interventi compensativi diretti, può richiedere alla Comunità Montana preventivo parere alla loro esecuzione identificando luogo e natura dell'intervento nonché autorizzazione preventiva della proprietà. Tale preventivo parere si intende reso solo in relazione alla accoglibilità del progetto di compensazione e non costituisce presunzione di approvazione per ogni restante aspetto tecnico inerente la qualità e la conformità del progetto esecutivo allo scopo o sotto profili diversi da quelli di competenza dell'ente forestale.

*Art. 90. Elaborati minimi a supporto delle trasformazioni*

1. Per la presentazione dell'istanza di trasformazione sono necessari gli elaborati minimi riportati nell'allegato 1. La Comunità Montana potrà istituire un regime informatizzato di inoltramento delle domande di trasformazioni del bosco dandone opportuna divulgazione alle PPAA e agli Ordini professionali competenti.

*Art. 91. Suddivisione temporale delle trasformazioni*

1. Ad esclusione delle trasformazioni urbanistiche, di quelle per finalità estrattiva e di quelle a scopo paesistico, considerando che il piano ha una validità decennale, potranno essere concesse annualmente autorizzazioni alla trasformazione per una superficie totale pari al 10% di quella complessivamente autorizzabile per tipologia di trasformazione.
2. A discrezione dell'ente il precedente limite potrà essere superato in caso la superficie autorizzabile sia strettamente legata dal punto di vista funzionale a quella eccedente
3. Qualora non venga raggiunta la superficie annualmente consentita per tipologia di trasformazione, la rimanenza potrà essere riutilizzata negli anni successivi, in aggiunta alle quote annuali previste.
4. La cumulazione delle rimanenze annuali è consentita unicamente per la medesima tipologia di trasformazione

*Art. 92. Natura e localizzazione degli interventi compensativi*

1. Sono considerati interventi ammissibili ai fini della compensazione forestale, ancorché originati da trasformazioni boschive esterne al territorio comunitario, e delle forme di contribuzione di legge i seguenti:

Interventi selvicolturali

- a. gli interventi localizzati nelle aree individuate nella tavola degli interventi compensativi (tav. 11) relativamente, alla gestione selvicolturale secondo gli schemi di cui alla parte terza del presente regolamento, ivi compresi i tagli di maturità che in tali aree si intendono comunque a macchiatico negativo;
- b. Gli interventi descritti alla voce "cure colturali" strettamente esattamente aderenti ai modelli indicati nella parte terza del presente regolamento per ciascuna categoria e per ciascun indirizzo selvicolturale
- c. Gli interventi di arricchimento floristico realizzati e rimboschimento nelle aree di cui alla tavola 13 a condizione che siano associati ad altri interventi ammissibili a compensazione;
- d. Gli interventi straordinari di lotta fitosanitaria

Interventi sulla viabilità

- e. gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;

Pronto intervento e Sistemazioni Idraulico Forestali

- f. gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria
- g. gli interventi di SIF nell'ambito del reticolo minore e nelle aree dissestate rientranti nei boschi di protezione

Interventi previsti dai Piani di Assestamento

- h. Gli interventi descritti alla voce "migliorie" previsti dai Piani di Assestamento vigenti

2. Ai fini delle priorità nel conferimento dei contributi pubblici e con riferimento al disposto del punto 4.9 della DGR 7728/2008, tutti predetti interventi sono classificati come segue
  - a. Indispensabili e quindi a priorità alta quelli di cui ai punti a, d, f, g, h del precedente comma 6
  - b. Utili quelli di cui ai punti b, c, e
3. In aggiunta agli interventi sopra descritti, diverse localizzazioni sono ammesse in forza di specifiche esigenze documentate con relazione tecnica, redatta a cura del richiedente ed a firma di agronomo/forestale, che devono essere formalmente accolte dalla Comunità Montana, senza che ciò configuri un atto dovuto, con stesura di specifico verbale tecnico nel quale sia dia atto del sopralluogo eseguito e delle motivazioni che ne giustificano l'accoglimento.
4. Per gli interventi di Sistemazione Idraulico Forestale valgono le seguenti specifiche.

Appartengono alle SIF (ex DM del 1912) le seguenti opere ed i seguenti interventi

- Opere di regimazione in alveo
    - i. Opere trasversali (a titolo d'esempio e non esclusivo: briglie, contro briglie, soglie, pettini, manufatti di ricostruzione morfologica coerenti con la morfologia competente)
    - ii. Interventi radenti o di consolidamento del versante realizzati in alveo (a titolo d'esempio e non esclusivo: scogliere, palificate, gabbionate)
  - Opere di consolidamento di frane (con esclusione di crolli), compresi i drenaggi
  - Piazze di deposito da colata detritica
  - Opere di riduzione dell'erosione laminare, e concentrata (ruscellamento)
  - Rimboschimenti di protezione se previsti dal PIF
  - Interventi selvicolturali previsti per i boschi di protezione in impluvio che gravano direttamente su aste torrentizie
  - Opere di regimazione superficiale ed interventi di manutenzione straordinaria su VASP
5. L'approccio deontologico prevede che le opere siano condotte nel rispetto di criteri di:
- Raggiungimento dello scopo prefisso
  - Minimizzazione degli impatti ambientali, naturali, paesistici
  - Massimizzazione dell'impiego di tecniche a basso impatto, generalmente indicate come Ingegneria Naturalistica. A tale fine il progetto, ove eccessivamente impattante, deve dimostrare l'impossibilità ad operare con tecniche diverse.
  - Per le opere trasversali (di regimazione) valgono in particolare le seguenti ulteriori specifiche
    1. Approccio di bacino idrografico con analisi della situazione dissestiva ed inquadramento funzionale del progetto (in altre parole, non sono ammesse briglie fine a sé stesse per le quali non si dimostri la funzionalità alla regimazione dell'intero bacino)
    2. Obbligo di identificazione delle dinamiche geomorfologiche interagenti con l'asta e di identificazione in questa dei tratti in scavo, dei tratti in deposito e dei tratti stabili.
    3. Obbligo di individuazione della portata, con esplicitazione del criterio adottato, e di dimensionamento della gaveta
    4. Obbligo di esplicitazione, nel caso di torrenti in scavo, della pendenza di compensazione e criteri adottati per il calcolo
    5. Dimostrazione che le opere in progetto siano inquadrabili come "lotto funzionale"
    6. Presenza del piano di sicurezza e coordinamento e di un timing dei lavori
    7. Valutazione ed esposizione dei costi di accesso all'area che, ove il progetto sia accoglibile, potranno rientrare nei costi del progetto di compensazione.
6. Non fanno parte delle SIF le opere civili in contesto urbano, p.e. le opere fognarie, le opere regimatorie in tratti canalizzati o tombati. Non sono altresì opere di SIF gli interventi relativi alla MGPV (movimenti gravitativi profondi di versante) e i monitoraggi sul dissesto

*Art. 93. Albo delle opportunità di compensazione*

- I. Con l'approvazione del presente regolamento si istituisce l'albo di opportunità di compensazione. Sono ricompresi in tale albo tutti gli interventi compensativi di cui alla specifica tavola che in relazione al regime di proprietà risultano immediatamente eseguibili. I proprietari delle aree entro le quali sono individuati interventi considerati compensativi possono comunicare alla comunità montana la disponibilità all'esecuzione dello stesso, chiedendo l'iscrizione all'albo delle opportunità di compensazione. La Comunità Montana individua un proprio responsabile per la gestione di tale albo.

*Art. 94. Inquadramento giuridico delle aree trasformate*

1. Le superfici agricole derivanti da trasformazioni di cui ai precedenti articoli 84, 85 e 86 assumono immediatamente all'atto dell'autorizzazione alla trasformazione lo status giuridico di "aree agricole" non disponibili a successivi interventi trasformativi di natura urbanistica fino alla loro eventuale riclassificazione nell'ambito del PTCP.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di dichiarazione di notevole interesse pubblico, le aree vincolate a tal fine dovranno essere gestite conformemente alle prescrizioni contenute nella documentazione di supporto all'istituzione del vincolo che si intendono pertanto, per quanto di competenza, prevalenti sul PIF e in esso recepite

*Art. 94. bis "Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici"*

«1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali, secondo i criteri di priorità e urgenza definiti al paragrafo "3.3.4.3 Priorità degli interventi" della relazione. In mancanza di chiara indicazione, ai fini della d.g.r. 7728/2008, paragrafo 4.9 e della priorità di accedere a contributi pubblici, tutti i seguenti interventi sono definiti come classe di importanza "utili" e come classe di urgenza "mediamente urgenti".

- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale indicate nelle tavole 12 "Carta delle infrastrutture di servizio";
- gli interventi localizzati nelle aree individuate nella tavola tav. 13 "Carta delle superfici destinate a compensazioni", indicati come "interventi compensativi" nel precedente articolo 92 da realizzarsi secondo i modelli colturali di cui alla parte III del regolamento (e ubicati nelle tavole 16 "Carta dei modelli colturali), ivi compresi i tagli di maturità che in tali aree si intendono comunque a macchiativo negativo";
- le proposte progettuali indicate nelle tavole 15 "Carta delle proposte progettuali";
- gli interventi descritti alla voce "cure colturali" strettamente esattamente aderenti ai modelli indicati nella parte terza del presente regolamento per ciascuna categoria e per ciascun indirizzo selvicolturale e ubicati nelle tavole 16 "Carta dei modelli colturali";
- gli interventi straordinari di lotta fitosanitaria
- interventi di pronto intervento a seguito di calamità naturali
- gli interventi di SIF nell'ambito del reticolo minore e nelle aree dissestate rientranti nei boschi di protezione
- gli interventi descritti alla voce "migliorie" previsti dai Piani di Assestamento vigenti
- gli interventi di arricchimento floristico realizzati e rimboschimento nelle aree di cui alla tavola 13 a condizione che siano associati ad altri interventi ammissibili a compensazione;
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nelle tavole 3 "Carta dei tipi forestali";
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- gli interventi di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
- gli interventi di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB e secondo le priorità della tavola 17 "Carta del rischio di incendio boschivo";
- gli interventi di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti in aree con elevato coefficiente di boscosità, salvo quanto previsto per i "corridoi verdi" "corridoi verdi" indicati nella Tavola 13c "Carta delle azioni di raccordo con le strategie e le indicazioni del PTCP";», come già indicato nel capitolo 38;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di

lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

6. Per gli interventi di Sistemazione Idraulico Forestale di cui al comma 1 valgono le seguenti specifiche.

Appartengono alle SIF (ex DM del 1912) le seguenti opere ed i seguenti interventi

- Opere di regimazione in alveo
  - a...i. Opere trasversali (a titolo d'esempio e non esclusivo: briglie, contro briglie, soglie, pettini, manufatti di ricostruzione morfologica coerenti con la morfologia competente)
  - a...ii. Interventi radenti o di consolidamento del versante realizzati in alveo (a titolo d'esempio e non esclusivo: scogliere, palificate, gabbionate)
- Opere di consolidamento di frane (con esclusione di crolli), compresi i drenaggi
- Piazze di deposito da colata detritica
- Opere di riduzione dell'erosione laminare, e concentrata (ruscellamento)
- Rimboschimenti di protezione se previsti dal PIF
- Interventi selvicolturali previsti per i boschi di protezione in impluvio che gravano direttamente su aste torrentizie
- Opere di regimazione superficiale ed interventi di manutenzione straordinaria su VASP

7. L'approccio deontologico prevede che le opere siano condotte nel rispetto di criteri di:

- Raggiungimento dello scopo prefisso
- Minimizzazione degli impatti ambientali, naturali, paesistici
- Massimizzazione dell'impiego di tecniche a basso impatto, generalmente indicate come Ingegneria Naturalistica. A tale fine il progetto, ove eccessivamente impattante, deve dimostrare l'impossibilità ad operare con tecniche diverse.
- Per le opere trasversali (di regimazione) valgono in particolare le seguenti ulteriori specifiche:
  - Approccio di bacino idrografico con analisi della situazione dissestiva ed inquadramento funzionale del progetto (in altre parole, non sono ammesse briglie fine a sé stesse per le quali non si dimostri la funzionalità alla regimazione dell'intero bacino)
  - Obbligo di identificazione delle dinamiche geomorfologiche interagenti con l'asta e di identificazione in questa dei tratti in scavo, dei tratti in deposito e dei tratti stabili.
  - Obbligo di individuazione della portata, con esplicitazione del criterio adottato, e di dimensionamento della gaveta
  - Obbligo di esplicitazione, nel caso di torrenti in scavo, della pendenza di compensazione e criteri adottati per il calcolo
  - Dimostrazione che le opere in progetto siano inquadrabili come "lotto funzionale"
  - Presenza del piano di sicurezza e coordinamento e di un timing dei lavori
  - Valutazione ed esposizione dei costi di accesso all'area che, ove il progetto sia accoglibile, potranno rientrare nei costi del progetto di compensazione.

Non fanno parte delle SIF le opere civili in contesto urbano, p.e. le opere fognarie, le opere regimatorie in tratti canalizzati o tombati. Non sono altresì opere di SIF gli interventi relativi alla MGPV (movimenti gravitativi profondi di versante) e i monitoraggi sul dissesto.»

## **PARTYE III – NORME TECNICHE SPECIFICHE DI GESTIONE FORESTALE**

### **Capo 1. Norme generali per i boschi di alto fusto**

#### *Art. 95. Tagli intercalari*

1. I tagli intercalari, salvo quanto diversamente specificato nelle sezioni successive, consentiti in qualsiasi periodo, interesseranno di norma le piante dominate, danneggiate, deperienti, soprannumerarie e carenti di chioma per una percentuale massima di fusti non superiore al 50%.
2. I tagli intercalari potranno succedersi sulla medesima area forestale non prima di anni 5 e comunque, fatto salvo quanto al successivo comma, ricorrendo una condizione di completa copertura delle chiome.

#### *Art. 96. Tagli a raso*

1. Il trattamento a taglio a raso, ovvero quello in cui la superficie della tagliata è superiore al quadrato della statura e che ha larghezza superiore alla altezza dominante, è vietato, salvo specifica autorizzazione da parte della Comunità Montana soggetta a silenzio assenso secondo le procedure stabilite all'art. 7 del r.r. 5/2007 che potrà anche prevedere la rinnovazione artificiale obbligatoria, o nei casi previsti da un piano di assestamento approvato dalla giunta regionale.
2. In nessun caso il taglio a raso, che rimane un criterio selvicolturale, può surrogare di fatto un cambio di destinazione d'uso.

#### *Art. 97. Tagli successivi*

1. Salvo quanto diversamente indicato per ciascuna categoria forestale e per singola destinazione funzionale, nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi dovranno essere osservate le seguenti norme:
  - a. l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
  - b. il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
  - c. i tagli secondari o di sgombero non potranno essere eseguiti prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale

#### *Art. 98. Formazioni d'impianto artificiale*

1. Le formazioni boscate classificate "formazioni di origine artificiale" nell'ambito del presente PIF sono equiparate a boschi in forza delle loro condizioni rilevate in campo.
2. In tutti i boschi classificati "imboschimento" è attuata la gestione a tagli successivi
3. I diradamenti, di norma di tipo basso, possono interessare, in forma libera o geometrica, fino ad un massimo del 50 % dei soggetti presenti.
4. I tagli di rinnovazione, stante l'impossibilità di raggiungere la rinnovazione naturale del popolamento, vengono sostituiti con tagli raso a piccole buche con rinnovazione artificiale posticipata. Le buche, salvo diversa e motivata specifica progettuale, non dovranno eccedere 900 m<sup>2</sup> con un'incidenza massima del 20% sul totale del lotto d'intervento e la rinnovazione artificiale dovrà avere sesto pari ad almeno m 2,5x2,5.
5. E' sempre ammissibile la "trasformazione selvicolturale" da impianto artificiale con specie alloctone a bosco naturaliforme con specie autoctone; in tali occasioni l'intervento di taglio ed eliminazione del popolamento esistente, comunque supportato da specifico progetto selvicolturale approvato dalla CM, non è equiparato a taglio raso - indipendentemente dalle sue dimensioni - né assume i caratteri di trasformazione temporanea.

### **Titolo 1. Norme speciali per i boschi a destinazione protettiva**

*Art. 99. Finalità e principi generali*

1. La gestione selvicolturale dei boschi di protezione è essenzialmente finalizzata alla tutela idrogeologica con particolare riferimento a
  - a. impluvi e nelle valli: a garantire il regolare deflusso delle acque, le naturali dinamiche idrologiche, il contenimento della produzione di sedimento sia diffuso sia per effetto di fenomeni franosi
  - b. versanti: a garantire da smottamenti e rotolamenti di massi.
  - c. falda acquifera e corpi idrici di fondovalle: a garantire la stabilità della falda ed a creare una fascia filtro che permetta tra l'altro il mantenimento della continuità biologica nelle aree di fondovalle
2. Nessuna deroga alle norme generali di cui agli artt che seguono è comunque possibile per motivi diversi dalla protezione dei fenomeni dissestivi e dal contenimento e mitigazione del rischio e del pericolo.
3. In tutti gli articoli che seguono, il riferimento all'ampiezza massima del taglio si intende riferito al taglio di maturità fatte salve eventuali disposizioni diverse e meno limitanti contenute in regolamenti sovraordinati finalizzati alla concessione di contributi concedibili anche per tagli di maturità.

*Art. 100. pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*

1. Nelle aree a destinazione protettiva, gli interventi selvicolturali rivestono caratteri di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
2. Le aree boscate intercluse alle precedenti comprese entro m 100 dal loro limite possono essere gestite secondo criteri omogenei a quanto esposto al comma precedente.

Capo 1. Faggete

*Art. 101. Selvicoltura adottata*

1. Le faggete di protezione andranno di norma gestite con tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento.
2. La soglia diametrica di prelievo è fissata in cm 40.
3. Il taglio a scelta dovrà di norma e se necessario essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie denunciata e comunque, compatibilmente al regime di proprietà, nelle aree all'intorno per almeno m 50 di raggio
4. Il periodo di curazione, ovvero il tempo intercorso fra un intervento e l'altro, è fissato in minimi anni 7 a condizione comunque che il bosco si presenti a copertura colma.

Capo 2. Acero tiglio frassineti

*Art. 102. Selvicoltura adottata*

1. Gli Acero-Tiglio-Frassineti di protezione andranno di norma gestiti con tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento nel rispetto di una composizione mista.
2. La soglia diametrica di prelievo è fissata in cm 35.
3. Il taglio a scelta dovrà di norma e se necessario essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie
4. Il periodo di curazione, ovvero il tempo intercorso fra un intervento e l'altro, è fissato in minimi anni 5 a condizione comunque che il bosco si presenti a copertura colma

*Art. 103. Cure colturali*

1. Nei popolamenti giovani allo stadio di spessina a copertura completa è ammessa la riduzione massale dei soggetti del 60%

Capo 3. Castagneti

*Art. 104. Selvicoltura adottata*

1. I Castagneti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha
2. Il turno minimo è fissato in anni 15.
3. Le matricine da rilasciare, di 1 solo turno, dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie:
  - a. Querce
  - b. Faggio
  - c. Acero
  - d. Tiglio
  - e. Frassino
  - f. Ciliegio

L'ente delegato può prescrivere il rilascio di soggetti di 2 o più turni delle specie indicate al precedente comma 2 che diano adeguate garanzie di stabilità in relazione alla loro vigoria ed al sito di radicazione.

*Art. 105. Cure colturali*

1. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

*Art. 106. Ampiezza delle tagliate*

1. L'ampiezza massima di ciascuna singola tagliata non deve eccedere ha 4. Fra due tagliate contigue, ovvero distanziate meno di m 50 devono essere realizzate a non meno di 3 anni una dall'altra.
2. Nel caso di boschi di protezione di versante, la tagliata non dovrà determinare soluzioni di continuità nel bosco e pertanto, nel rispetto della superficie massima di taglio, non potrà interessare più di 1/3 dello sviluppo del versante boscato lungo la linea di max pendenza. In caso di boschi che esplicano protezione contro il rotolamento di massi, fra due interventi successivi collocati uno superiormente all'altro dovranno trascorrere almeno 5 anni.
3. La prescrizione di cui al comma precedente non ha effetto per gli interventi strettamente fitosanitari e per gli interventi necessariamente associati a interventi di recupero di dissesti di ordine idrogeologico.

Capo 4. Orno ostrieti

*Art. 107. Selvicoltura adottata*

1. Gli Orno ostrieti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha
2. Il turno minimo è fissato in anni 15.

*Art. 108. Cure colturali*

1. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

*Art. 109. Ampiezza delle tagliate*

1. L'ampiezza massima di ciascuna singola tagliata non deve eccedere ha 4; due tagliate contigue, ovvero distanziate meno di m 50 devono essere realizzate a non meno di 3 anni una dall'altra.
2. Nel caso di boschi di protezione di versante, la tagliata non dovrà determinare soluzioni di continuità nel bosco e pertanto, nel rispetto della superficie massima di taglio, non potrà interessare più di 1/3 dello sviluppo del versante boscato lungo la linea di max pendenza. Fra due interventi successivi collocati uno superiormente all'altro dovranno trascorrere almeno 5 anni.
3. La prescrizione di cui al comma precedente non ha effetto per gli interventi strettamente fitosanitari e per gli interventi necessariamente associati a interventi di recupero di dissesti di ordine idrogeologico.

Capo 5. Alnete

*Art. 110. Selvicoltura adottata*

1. Gli ontaneti di protezione andranno gestiti a ceduo composto con rilascio di 90 sogg/ha di cui 2/3 di 1 turno ed 1/3 di 2 turni.
  - a. Il turno è fissato in anni 25

Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie; su tali soggetti possono comunque essere condotti interventi colturali di diradamento.

*Art. 111. Cure colturali*

Le cure colturali sono previste solo per le formazioni areali e consistono in sfolli da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione massale dei polloni del 40%

*Art. 112. Ampiezza delle tagliate*

1. Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpati.
2. Fra due tagliate contigue di estensione > mq 5.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome.
3. Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

Capo 6. Quercu carpineti

*Art. 113. Selvicoltura adottata*

1. I quercu-carpineti di protezione vengono gestiti con tagli a scelta.
2. La soglia diametrica di prelievo è fissata in cm 30
3. Il taglio deve comunque garantire la permanenza di una copertura boscata non inferiore al 60%, associando allo stesso anche un intervento colturale sull'area all'intorno.
4. In assenza del Carpino o di altra specie a temperamento sciafilo, si prevede la gestione e fustaia regolare con tagli principali condotti per piccole buche non superiori a 400 mq.

*Art. 114. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da condursi fra gli 8÷15 anni con eliminazione massale dei soggetti per una percentuale

del 50%

Capo 7. Saliceti e formazioni igrofile in genere

*Art. 115. Selvicoltura adottata*

1. I saliceti vengono governati a ceduo semplice con turno di anni 15
2. E' fatto obbligo di rilasciare i soggetti di Farnia e di Pioppo bianco eventualmente presenti.

*Art. 116. Ampiezza delle tagliate*

1. Le tagliate non potranno eccedere 5.000 mq accorpati.
2. Fra due tagliate contigue di estensione > mq 1.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome
3. Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100

Capo 8. Formazioni antropogene-robinieti

*Art. 117. Selvicoltura adottata*

1. I robinieti di protezione verranno gestiti a ceduo semplice con il solo obbligo di rilascio integrale dei soggetti di specie diverse di diametro > cm 10 e < cm 25.
2. Il turno è fissato in anni 15.

*Art. 118. Ampiezza delle tagliate*

1. Ciascun taglio accorpati non può estendersi per una superficie maggiore di 4 ha
2. Fra due tagliate vicine condotte a meno di anni 3 l'una dall'altra, deve essere mantenuta una fascia boscata di m 25 di separazione.

Capo 9. Betuleti e corileti

*Art. 119. Selvicoltura adottata*

1. I coryleti vengono gestiti a ceduo semplice con rilascio delle specie arboree di buone caratteristiche fenotipiche eventualmente presenti.
2. Il turno è fissato in anni 10
3. I coryleti che insistono su pendici franose o su aree a terreno superficiale possono andare soggetti a interventi d'ufficio di rinnovo/svecchiamento al fine di garantirne la piena efficienza consolidatrice

*Art. 120. Ampiezza delle tagliate*

Le tagliate verranno dimensionate caso per caso sulla base delle esigenze di stabilità dell'area.

*Titolo 2. Norme speciali per i boschi a destinazione multifunzionale*

*Art. 121. Finalità*

1. La gestione selvicolturale dei boschi multifunzionali è finalizzata a massimizzare la multifunzionalità del bosco con particolare riferimento alla produzione di legname ed alla generica e diffusa tutela idrogeologica.
2. In tutti gli articoli che seguono, il riferimento all'ampiezza massima del taglio si intende riferito al taglio di maturità, fatte salve eventuali disposizioni diverse e meno limitanti contenute in regolamenti sovraordinati finalizzati alla concessione di contributi concedibili anche per tagli di maturità

*Art. 122. Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza*

1. Nelle aree a destinazione multifunzionale, a fronte di evoluzioni negative del popolamento legate all'abbandono della gestione selvicolturale, gli interventi selvicolturali possono rivestire caratteri di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
2. La localizzazione di tali aree, comunque non inferiore ad ha 1, deve essere fatta sulla base di un rilievo diretto e su base catastale.

In sede di revisione del Piano, tali aree verranno incluse fra le aree a destinazione protettiva.

Capo 1. Faggete

*Art. 123. Selvicoltura adottata*

1. Le faggete a destinazione multifunzionale verranno avviate verso l'alto fusto e trattate a tagli successivi.
2. Ricorrendo condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento avverrà con selezione di 1÷2 soggetti per ciascuna ceppaia avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.
3. Ricorrendo condizioni di fustaia transitoria (selezione dei polloni già avvenuta per via selvicolturale o naturale) con soggetti in genere singoli o doppi sulla ceppaia, di buon portamento, l'intervento si configurerà come diradamento basso misto con prelievo massimo del 40% di soggetti avendo cura che la copertura del soprassuolo non venga ridotta a percentuali inferiori al 60%
4. I tagli intercalari sopradescritti e perduranti fino all'inizio dei tagli principali dovranno essere fra loro distanziati temporalmente di almeno anni 5, ma non potranno comunque essere condotti in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura inferiori a 80%; ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero con tagli a buche e rinnovazione artificiale posticipata da mantenere fino ad avvenuta affermazione.
5. I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento raggiunga un'età di anni 60; il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante candidate alla disseminazione abbiano raggiunto l'età di anni 80.

*Art. 124. Cure colturali*

Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione massale dei polloni del 40%.

*Art. 125. Ampiezza delle tagliate*

Gli interventi di diradamento e le cure colturali possono essere condotti senza limiti di superficie; i tagli principali devono essere condotti per superfici massime di m<sup>2</sup> 1000 per buca con un'incidenza media non superiore al 30% della superficie totale d'intervento.

Capo 2. Acero tiglio frassineti

*Art. 126. Selvicoltura adottata*

1. Gli acero-tiglio-frassineti vengono trattati a taglio saltuario con soglia diametrica di prelievo fissata a cm 35.
2. In condizioni di popolamento coetaniforme con ampia prevalenza di fusti di elevate dimensioni, l'intervento selvicolturale potrà interessare una percentuale massima di fusti pari al 30%.
3. Fra due interventi successivi dovranno trascorrere almeno 5 anni a condizione che alla data dell'intervento selvicolturale il popolamento si presenti a densità colma.

*Art. 127. Cure colturali*

Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione massale dei polloni del 50%.

Capo 3. Castagneti

*Art. 128. Selvicoltura adottata*

1. I Castagneti a destinazione multifunzionale andranno governati a ceduo composto con rilascio di 150 sogg/ha di cui 100 di età pari a 1 turno e 50 di due o più turni
2. Il turno è fissato in anni 20

3. Le matricine da rilasciare dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie:

- I. Querce
- II. Faggio
- III. Acero
- IV. Tiglio
- V. Frassino
- VI. Ciliegio

*Art. 129. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

*Art. 130. Ampiezza delle tagliate*

1. Le tagliate dovranno avere superfici accorpate non superiori a ha 10.
2. Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano una superficie superiore ad ha 10, dovrà essere mantenuta una fascia boscata minima di m 100.
3. Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano superfici maggiori di ha 5 dovrà essere mantenuta una fascia boscata di almeno m 50.

Capo 4. Alnete

*Art. 131. Selvicoltura adottata*

1. Gli ontaneti a destinazione multifunzionale di estensione areale, andranno governati a ceduo matricinato con rilascio di 25 sogg/ha
2. Il turno è fissato in anni 20
3. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie; su tali soggetti possono comunque essere condotti interventi colturali di diradamento.
4. I filari di larghezza inferiore a m 15 andranno gestiti a ceduo semplice
  - a. Il turno è fissato in anni 15
  - b. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie

*Art. 132. Cure colturali*

Le cure colturali sono previste solo per le formazioni areali e consistono in sfolli da eseguire fra il 5° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 40%

*Art. 133. Ampiezza delle tagliate*

1. Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpate.
2. Fra due tagliate contigue di estensione superiore a m<sup>2</sup> 5.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome.
3. Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

Capo 5. Querco carpineti

*Art. 134. Selvicoltura adottata*

I querco-carpineti vengono trattati a tagli successivi.

*Art. 135. Cure colturali*

1. Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpate.
2. Fra due tagliate contigue di estensione superiore a m<sup>2</sup> 5.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome
3. Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

*Art. 136. Ampiezza delle tagliate*

I tagli principali – preparazione, sementazione e sgombero - non potranno eccedere mq 10.000 ciascuno

Capo 6. Saliceti e formazioni igrofile in genere

*Art. 137. Selvicoltura adottata*

I saliceti vengono gestiti a ceduo semplice con turno di anni 15

*Art. 138. Ampiezza delle tagliate*

4. Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpate.
5. Fra due tagliate contigue di estensione superiore a m<sup>2</sup> 5.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome
6. Lungo i filari, lo sviluppo massimo lineare per singola tagliata non dovrà eccedere m 100.

Capo 7. Formazioni antropogene- Robinieti

*Art. 139. Selvicoltura adottata*

1. I robinieti verranno governati a ceduo semplice con il solo obbligo di rilascio integrale dei soggetti di specie diverse di diametro > cm 10 e < cm 35.
2. L'asporto delle piante di specie diversa dalla Robinia di diametro superiore o uguale a cm 20 è soggetto ad autorizzazione esplicita e, nel caso di progetti di taglio, a specifica martellata
3. Il turno è fissato in anni 20.

*Art. 140. Ampiezza delle tagliate*

1. Ciascun taglio accorpato non può estendersi per una superficie maggiore di ha 10;
2. Fra due tagliate vicine condotte a meno di anni 3 l'una dall'altra, deve essere mantenuta una fascia boscata di m 50 di separazione.

Capo 8. Orno ostrieti

*Art. 141. Selvicoltura adottata*

1. Gli Orno-ostrieti vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 matricine ad ettaro prioritariamente scelte, fra specie quercine e carpino nero.
2. Il turno è fissato in anni 15

*Art. 142. Ampiezza delle tagliate*

1. Ciascun taglio accorpato non potrà estendersi per una superficie maggiore di ha 1.
2. Fra due tagliate vicine condotte a meno di anni 3 una dall'altra deve essere mantenuta una fascia boscata di m 25 di separazione.

Capo 9. Pineta di pino silvestre

*Art. 143. Selvicoltura adottata*

1. La pineta di Pino silvestre viene trattata a taglio raso con riserva di portaseme. Il turno di maturità è fissato in anni 60.
2. I tagli intercalari, diradamenti, vengono eseguiti ogni 7-12 anni in relazione al raggiungimento della completa copertura delle chiome; l'intervento si configura come diradamento basso di forte intensità e deve tendere all'isolamento completo delle chiome dei soggetti da rilasciare
3. Il taglio del ceduo associato alla pineta può essere eseguito indipendentemente dal diradamento sul popolamento di pino con la sola esclusione del taglio di sementazione cui si deve obbligatoriamente associare il taglio del ceduo.
4. L'intervento selvicolturale nelle pinete di Pino silvestre deve sempre essere associato ad un piedilista di martellata con esclusione del solo caso in cui l'intervento riguardi unicamente la componente a ceduo nel qual caso valgono le normali regole relativamente a relazioni e progetti di taglio

*Art. 144. Cure colturali*

1. Le normali cure colturali alla Pineta di Pino silvestre consistono in:
  - a. Ripuliture nei novelletti
  - b. Sfolli nei giovani impianti (spessine, giovane fustaie) con prelievo massale, in condizioni ordinarie di densità, di circa il 50 % dei soggetti.

*Art. 145. Ampiezza delle tagliate*

Gli interventi di diradamento e le cure colturali possono essere condotti senza limiti di superficie; il taglio di sementazione deve essere condotto per superfici massime di m<sup>2</sup> 5000 per buca con un'incidenza media non superiore al 50% della superficie totale d'intervento.

*Titolo 3. Norme speciali per i boschi a destinazione produttiva*

## Capo 1. Faggete

### *Art. 146. Selvicoltura adottata*

1. Le faggete a destinazione produttiva verranno avviate verso l'alto fusto e trattate a tagli successivi.
2. Ricorrendo condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento avverrà con selezione di 1÷2 soggetti per ciascuna ceppaia avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.
3. I tagli intercalari sopradescritti e perduranti fino all'inizio dei tagli principali dovranno essere fra loro distanziati temporalmente di almeno anni 5 ma non potranno comunque essere condotti in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura inferiori a 80%; ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero con tagli a buche e rinnovazione artificiale posticipata da mantenere fino ad avvenuta affermazione.
4. I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento raggiunga un'età di anni 60; il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante candidate alla disseminazione abbiano raggiunto l'età di anni 80.

### *Art. 147. Cure colturali*

Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione massale dei polloni del 40%.

### *Art. 148. Ampiezza delle tagliate*

Gli interventi di diradamento e le cure colturali possono essere condotti senza limiti di superficie; il taglio di sementazione deve essere condotto per superfici massime di m<sup>2</sup> 2500 per buca con un'incidenza media non superiore al 50% della superficie totale d'intervento.

## Capo 2. Acero tiglio frassineti

### *Art. 149. Selvicoltura adotta*

1. I Castagneti a destinazione produttiva vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha.
2. Il turno è fissato in anni 25
3. Le matricine da rilasciare, di 1 solo turno, dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie:
  - g. Querce
  - h. Faggio
  - i. Acero
  - j. Tiglio
  - k. Frassino
  - l. Ciliegio

L'ente delegato può prescrivere il rilascio di soggetti di 2 o più turni delle specie indicate al precedente comma 2 che diano adeguate garanzie di stabilità in relazione allo loro vigoria ed al sito di radicazione.

### *Art. 150. Cure colturali*

Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione massale dei polloni del 50%.

## Capo 3. Castagneti

### *Art. 151. Selvicoltura adottata*

1. I Castagneti a destinazione produttiva vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha.
2. Il turno è fissato in anni 25
3. Le matricine da rilasciare, di 1 solo turno, dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie:
  - m. Querce
  - n. Faggio
  - o. Acero
  - p. Tiglio
  - q. Frassino
  - r. Ciliegio

L'ente delegato può prescrivere il rilascio di soggetti di 2 o più turni delle specie indicate al precedente comma 2 che diano adeguate garanzie di stabilità in relazione allo loro vigoria ed al sito di radicazione.

### *Art. 152. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

*Art. 153. Ampiezza delle tagliate*

1. Le tagliate dovranno avere superfici accorpate non superiori a ha 10.
2. Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano una superficie superiore ad ha 10, dovrà essere mantenuta una fascia boscata minima di m 100.
3. Fra due tagli che si succedono nel tempo a meno di anni 3 uno dall'altro e che complessivamente raggiungano superfici maggiori di ha 5 dovrà essere mantenuta una fascia boscata di almeno m 50.

Capo 4. Orno ostrieti

*Art. 154. Selvicoltura adottata*

1. Gli Orno ostrieti a destinazione produttiva vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 40 sogg/ha
2. Il turno è fissato in anni 25
3. L'ente forestale può prescrivere il rilascio di soggetti di 2 o più turni che diano adeguate garanzie di stabilità in relazione allo loro vigoria ed al sito di radicazione.

*Art. 155. Cure colturali*

1. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 60%

Capo 5. Alneti

*Art. 156. Selvicoltura adoatta*

1. Gli ontaneti a destinazione produttiva andranno governati a ceduo matricinato con rilascio di 25 sogg/ha
2. Il turno è fissato in anni 20
3. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie; su tali soggetti possono comunque essere condotti interventi colturali di diradamento.
4. I filari di larghezza inferiore a m 15 andranno gestiti a ceduo semplice
5. Il turno è fissato in anni 15
6. Ove presenti, andranno comunque rilasciati i soggetti di Farnia di qualsiasi età e sviluppo purché in buone condizioni fitosanitarie

*Art. 157. Cure colturali*

Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra il 5° ed il 10° anno con riduzione massale dei polloni del 40%

*Art. 158. Ampiezza delle tagliate*

1. Le tagliate non potranno eccedere 25.000 m<sup>2</sup> accorpate.
2. Fra due tagliate contigue di estensione superiore a m<sup>2</sup> 10.000 realizzate a meno di 2 anni l'una dall'altra dovrà essere mantenuta una fascia boscata continua di m 25 di larghezza calcolata sulla proiezione delle chiome.

Capo 6. Querco carpineti

*Art. 159. Selvicoltura adottata*

1. I querco-carpineti vengono trattati a tagli successivi

*Art. 160. Cure colturali*

1. Le cure colturali consistono in:
  - a. Succisione nel novellame di neoinseminazione a seguito di taglio di sementazione; l'intervento deve essere preventivamente concordato con la Comunità Montana e deve essere supportato da adeguata garanzia di risultato eventualmente prevedendo anche l'esecuzione di rinfoltimento.
  - b. Ripuliture del novellame agli stadi giovanili
  - c. Sfolli con prelievo massale fino al 50% dei soggetti

*Art. 161. Ampiezza delle tagliate*

I tagli principali – preparazione, sementazione e sgombero - non potranno eccedere mq 10.000 ciascuno

Capo 7. Saliceti e formazioni igrofile in genere

*Art. 162. Selvicoltura adottata*

I saliceti vengono gestiti a ceduo semplice con turno di anni 15

*Art. 163. Ampiezza delle tagliate*

1. Le tagliate non potranno eccedere 10.000 mq accorpati

<p>Capo 8. <u>Formazioni antropogene-Robinieti</u></p>
<p><i>Art. 164. Selvicoltura adottata</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I robinieti a destinazione produttiva vengono gestiti a ceduo semplice.</li> <li>2. Il turno è fissato in anni 15</li> <li>3. E' fatto obbligo di rilasciare sistematicamente tutti i soggetti arborei da seme non di Robinia in buone condizioni vegetative di diametro superiore a cm 15, fatta salva la possibilità di procedere a diradamento, previa martellata, dei nuclei più densi.</li> </ol>
<p><i>Art. 165. Ampiezza delle tagliate</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciascun taglio accorpato non può estendersi per una superficie maggiore di ha 10</li> <li>2. Fra due tagliate vicine condotte a meno di anni 3 l'una dall'altra, deve essere mantenuta una fascia boscata di m 50 di separazione</li> </ol>
<p>Capo 9. <u>Pinete di pino silvestre</u></p>
<p><i>Art. 166. Selvicoltura adottata</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pineta di Pino silvestre viene trattata a taglio raso con riserva di portaseme. Il turno di maturità è fissato in anni 80.</li> <li>2. I tagli intercalari, diradamenti, vengono eseguiti ogni 10 anni in relazione al raggiungimento della completa copertura delle chiome; l'intervento si configura come diradamento basso di forte intensità e deve tendere all'isolamento completo delle chiome dei soggetti da rilasciare</li> <li>3. Il taglio del ceduo associato alla pineta può essere eseguito indipendentemente dal diradamento sul popolamento di pino con la sola esclusione del taglio di sementazione cui si deve obbligatoriamente associare il taglio del ceduo.</li> <li>4. L'intervento selvicolturale nelle pinete di Pino silvestre deve sempre essere associato ad un piedilista di martellata con esclusione del solo caso in cui l'intervento riguardi unicamente la componente a ceduo nel qual caso valgono le normali regole relativamente a relazioni e progetti di taglio</li> </ol>
<p><i>Art. 167. Cure colturali</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le normali cure colturali alla Pineta di Pino silvestre consistono in: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ripuliture nei novelletti</li> <li>b. Sfolli nei giovani impianti (spessine, giovane fustaie) con prelievo massale, in condizioni ordinarie di densità, di circa il 50 % dei soggetti.</li> </ol> </li> </ol>
<p><i>Art. 168. Ampiezza delle tagliate</i></p> <p>Gli interventi di diradamento e le cure colturali possono essere condotti senza limiti di superficie; il taglio di sementazione deve essere condotto per superfici massime di m<sup>2</sup> 5000 per buca con un'incidenza media non superiore al 50% della superficie totale d'intervento</p>
<p>Capo 10. <u>Rimboschimenti di categoria diversa da quelle elencate</u></p>
<p><i>Art. 169. Linee di indirizzo selvicolturale</i></p> <p>Per rimboschimenti verranno condotti interventi colturali nel rispetto delle norme generali per i boschi d'alto fusto; sono sempre ammessi interventi di trasformazione per indirizzare il popolamento verso composizioni naturaliformi</p>
<p>Capo 11. <u>Norme finali</u></p>
<p><i>Art. 170. Sostituzione (soppresso)</i></p>
<p><i>Art. 170. Bis- Precisazioni di dettaglio</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eventuali deroghe alle prescrizioni di gestione forestale specifica della comunità montana, come descritte dagli articoli 95 in avanti, sono autorizzabili dall'ente forestale con le modalità previste all'art. 7 del r.r. 5/2007</li> <li>2. La parte III, dagli articoli 95 a 169, nonché l'allegato 2 "elenco delle specie autoctone impiegabili per la realizzazione degli interventi selvicolturali", hanno valenza prescrittiva solo nei casi indicati n. 10/2961 del 19 dicembre 2014</li> <li>3. I boschi di neoformazione saranno gestiti secondo le modalità previste nella parte III del presente regolamento, per categoria ed attitudine selvicolturale.</li> </ol>
<p><i>Art. 171. Sanzioni</i></p> <p>Le infrazioni alle presenti norme sono sanzionate sulla base delle specifiche norme regionali</p>

*Art. 172. Norme finali e transitorie*

**Abrogato come da sentenza TAR n. 2509/2015**

*Art. 173. Allegati*

Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati 1 e 2:

**ALLEGATO n°1: elaborati minimi a supporto dell'istanza di trasformazione**

<p><b>Trasformazioni urbanistiche (art 83)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DOMANDA             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Domanda di trasformazione con indicazione della superficie da trasformare</li> <li>○ Localizzazione su cartografia comunale</li> <li>○ Shape-file su dischetto timbrato e firmato contenente il poligono di trasformazione opportunamente georeferenziato sulla CTR utilizzata per il PIF</li> <li>○ Nel caso di trasformazione a fini urbanistici, progetto di mitigazione e ricucitura paesistica dei tutto il margine di trasformazione che risulti in continuità con un bosco residuo</li> <li>○ Analisi delle interferenze con la rete ecologica e misure di mitigazione</li> </ul> </li> <li>➤ COMPENSAZIONE (Se prevista e se si opta per l'intervento diretto)             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Progetto esecutivo di compensazione completo                 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Elaborati grafici                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Shape file su dischetto timbrato e firmato con indicazione della superficie di intervento opportunamente georeferenziato sulla CTR utilizzata per il PIF</li> <li>▪ Estratto catastale</li> <li>▪ Autorizzazione della proprietà</li> <li>▪ Eventuali altre autorizzazioni amministrative dovute</li> <li>▪ Opere di SIF complete di ogni particolare</li> <li>▪ Computo metrico e stima dei lavori sulla base del prezzario regionale e, per le voci mancanti, di specifica analisi prezzi</li> <li>▪ Capitolato prestazionale</li> <li>▪ Cronoprogramma</li> <li>▪ Piano di sicurezza (se dovuto)</li> <li>▪ Indicazione nominale del Direttore Lavori</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ Aspetti paesistici: Fatto salvi il caso della valutazione paesistica dell'immobile ove previsto, che rimane di competenza comunale, per la sola trasformazione del bosco non è dovuto nessun elaborato in caso di avvenuto recepimento del PIF entro PGT vigenti</li> </ul>	<p>Obbligo di DL per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opere/lavori di compensazione</li> </ul>
<p><b>Trasformazioni per attività agricole di collina (art 84)</b></p>	<p><u>Senza compensazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Domanda di trasformazione con indicazione della superficie da trasformare</li> <li>○ Localizzazione su cartografia comunale</li> <li>○ Shape-file su dischetto timbrato e firmato contenente il poligono di trasformazione opportunamente georeferenziato sulla CTR utilizzata per il PIF</li> </ul> <p><u>Per compensazioni ordinarie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Come trasformazioni urbanistiche</li> </ul> <p><u>Per compensazioni minime</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Come trasformazioni urbanistiche più attestato requisiti di imprenditore agricolo e localizzazione a scala di dettaglio dei lavori se internamente all'azienda</li> </ul>	<p>Obbligo di DL per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opere/lavori di compensazione</li> </ul>
<p><b>Trasformazioni per attività agricole di montagna (art 85)</b></p>	<p>Come per <i>attività agricole di collina</i></p>	<p>Obbligo di DL per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opere/lavori di compensazione</li> </ul>
<p><b>Trasformazioni per scopi paesistici (art 86)</b></p>	<p><u>Senza compensazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Domanda di trasformazione con indicazione della superficie da trasformare</li> <li>○ Localizzazione su cartografia comunale</li> <li>○ Shape-file su dischetto timbrato e firmato contenente il poligono di trasformazione opportunamente georeferenziato sulla CTR utilizzata per il PIF</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aspetti paesistici: Nessun elaborato</li> </ul>	
<p><b>Trasformazioni per attività estrattive (art 87)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Come trasformazioni urbanistiche più shape-file reattivi all'estratto di piano cave vigente</li> <li>○ concessione di coltivazione di cava</li> <li>○ eventuali lotti stralcio</li> </ul>	<p>Obbligo di DL per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opere/lavori di compensazione</li> </ul>
<p><b>Per trasformazioni del bosco a carattere speciale (art 88)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Domanda di trasformazione con indicazione della superficie da trasformare</li> <li>○ Localizzazione su cartografia comunale</li> <li>○ Shape-file su dischetto timbrato e firmato contenente il poligono di trasformazione opportunamente georeferenziato sulla CTR utilizzata per il PIFE</li> <li>○ stratto catastale e relativa visura che attesti la presenza di un edificio rurale/roccolo. In alternativa,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Estratto di PRG/PGT che attesti la presenza del roccolo e delle relative norme (ove esistenti)</li> <li>➤ Estratto di cartografia comunale con localizzazione del manufatto</li> <li>➤ Documentazione fotografica attuale</li> </ul> <p>Relazione con descrizione della manutenzione ordinaria o straordinaria</p>	

**ALLEGATO n°2: elenco delle specie autoctone impiegabili per la realizzazione degli interventi selvicolturali**

All'interno dell'elenco sono inserite specie, quali ad esempio il Castagno e la Robinia che, sebbene non autoctone, sono ormai parte integrante da secoli delle cenosi forestali della valle, e che si sono dimostrate ben adattate rispetto alle condizioni climatiche del territorio, nonché ben inserite all'interno dell'economia locale.

Nome Italiano	Nome scientifico	habitus	Regione		Stazione			
			Collina	Montagna	Caldo secco	Caldo umido	Fresco secco	Fresco umido
Acer campestre	Acer campestre	AL	X	X	X	X		
Acer riccio	Acer platanoides	AL		X				X
Acer di monte	Acer pseudoplatanus	AL	X	X				X
Ontano nero	Alnus glutinosa	AL	X	X		X		X
Betulla	Betula pendula	AL		X	X	X		
Betulla	Betula pubescens	AL		X	X	X		
Carpino bianco	Carpinus betulus	AL	X			X		
Castagno	Castanea sativa	AL	X	X		X		X
Bagolaro	Celtis australis	AL	X	X	X			
Faggio	Fagus sylvatica	AL						X
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior	AL	X	X		X		X
Orniello	Fraxinus ornus	AL	X	X	X		X	
Noce comune	Juglans regia	AL				X		X
Carpino nero	Ostrya carpinifolia	AL		X	X	X	X	
Pino silvestre	Pinus sylvestris	AL	X	X	X			
Platano	Platanus orientalis	AL	X	X		X		X
Platano	Platanus x acerifolia	AL	X	X		X		X
Pioppo bianco	Populus alba	AL	X			X		X
Pioppo nero	Populus nigra	AL	X			X		X
Pioppo tremolo	Populus tremula	AL		X	X	X	X	
Ciliegio	Prunus avium	AL	X	X		X		X
Pado	Prunus padus	AL	X			X		X
Cerro	Quercus cerris	AL	X	X		X		
Leccio	Quercus ilex	AL	X		X	X		
Rovere	Quercus petraea	AL	X	X		X		X
Roverella	Quercus pubescens	AL		X	X		X	
Farnia	Quercus robur	AL	X			X		
Robinia	Robinia pseudo-acacia	AL	X	X		X		X
Salice bianco	Salix alba	AL	X			X		X
Tasso	Taxus baccata	AL	X	X		X		X
Tiglio selvatico	Tilia cordata	AL	X	X	X			X
Tiglio argentato	Tilia heterophylla	AL	X	X	X			X
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos	AL	X	X	X			X
Olmo montano	Ulmus glabra	AL	X	X		X		X
Olmo campestre	Ulmus minor	AL				X		X
Pero corvino	Amelanchier ovalis	AR	X	X	X		X	
Crespino	Berberis vulgaris	AR	X	X	X			
Corniolo	Cornus mas	AR	X	X	X			
Sanguinella	Cornus sanguinea	AR	X	X		X		X
Nocciolo	Corylus avellana	AR	X	X	X		X	
Biancospino	Crataegus monogyna	AR	X	X	X	X	X	X
Fusaggine	Euonymus europaeus	AR	X	X		X		X
Frangola	Frangula alnus	AR	X	X		X		X
Agrifoglio	Ilex aquifolium	AR	X	X	X	X		

Nome Italiano	Nome scientifico	habitus	Regione		Stazione			
			Collina	Montagna	Caldo secco	Caldo umido	Fresco secco	Fresco umido
Ginepro comune	Juniperus communis	AR	X	X	X			
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides	AR	X	X	X			
Ligustro	Ligustrum vulgare	AR	X	X	X			
Melo selvatico	Malus sylvestris	AR	X	X		X		
Ramno alpino	Rhamnus alpinus	AR		X	X		X	
Spinocervino	Rhamnus catharticus	AR	X	X	X			
Rosa	Rosa canina, agrestis, arvensis, gallica, pendulina, rubiginosa, sempervirens	AR	X	X	X			
Salice	Salix spp	AR	X	X		X		X
Sambuco	Sambucus nigra	AR	X	X		X		
Sambuco rosso	Sambucus racemosa	AR		X				X
Sorbo montano	Sorbus aria	AR		X	X	X		X
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia	AR		X	X	X		X
Ciavardello	Sorbus torminalis	AR		X	X	X		X
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius	AR	X	X	X			
Ginestra odorosa	Spartium junceum	AR	X	X	X			
Lantana	Viburnum lantana	AR	X	X		X		
Pallon di maggio	Viburnum opulus	AR	X	X				X